

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 18 del 02 aprile 2002

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - SETTORE RESOCONTI

RESOCONTO SOMMARIO
DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 13 MARZO 2002

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMENICO ZINZI E DEL VICEPRESIDENTE PIETROPAOLO FERRAIUOLO

Inizio dei lavori ore 14,00

Presidente Zinzi: Apre i lavori alle ore 15,10.

Daniele, Presidente del Gruppo dei Democratici di Sinistra: Chiede che il Consiglio sia sospeso per dieci minuti.

Presidente Zinzi: Concede la sospensione richiesta dal Consigliere Daniele.

Presidente Zinzi: Nel riaprire i lavori alle ore 16,09, comunica che hanno chiesto congedo i Consiglieri Mauro e Romano e pone all'esame dell'Assemblea il punto 8 all'ordine del giorno, il d.d.l. "Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.)". Continuando, informa che di tale provvedimento è stato approvato nella seduta precedente l'articolo 1. Concede la parola su un problema non all'ordine del giorno, al Consigliere D'Ercole che ne ha fatto richiesta.

D'Ercole, Rappresentante del Gruppo di Alleanza Nazionale: Comunica che i cittadini di Quindici, Comune alluvionato, sono in agitazione in quanto si è diffusa la notizia secondo la quale tutti i finanziamenti in favore dell'area sarebbero stati persi e che la responsabilità di tale perdita sia dell'Assessore Anzalone. Concludendo, invita l'Assessore Anzalone a prendere contatti con il Sindaco del Comune di Quindici per smentire personalmente la falsa notizia della perdita dei finanziamenti.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo due della proposta di legge sul CO.RE.COM., che si riporta in quel che segue:

Articolo 2

1. Il CO.RE.COM. è organo di consulenza, gestione e garanzia della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

2. Il CO.RE.COM. oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

3. Il CO.RE.COM. è, altresì, organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Passa all'esame dell'articolo 3 e pone in votazione l'emendamento Reg. Gen. n. 23/128, a firma Ronghi, che si riporta in quel che segue:

sostituire "restano in carica per cinque anni" con "restano in carica per l'intera legislatura".

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Ronghi che ne ha fatto richiesta.

Ronghi, Presidente del Gruppo di Alleanza Nazionale: Nel chiarire che l'emendamento vuole far coincidere temporalmente l'incarico del Comitato con la legislatura in cui viene eletto, sostiene che la composizione del Comitato deve rispecchiare politicamente la maggioranza che governa la Regione.

Presidente Zinzi: Concede la parola a Nolli che ne ha fatto richiesta.

Nolli, Rappresentante del Partito dei Comunisti Italiani: Nell'informare che la delibera 52/99 dell'Autorità per le Comunicazioni prevede che i componenti il Comitato siano in carica di norma cinque anni, sostiene la necessità che venga riesaminato anche il problema degli eletti nella fase di prima applicazione che restano in carica per un periodo inferiore ai cinque anni.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere D'Ercole che ne ha fatto richiesta.

D'Ercole, Rappresentante di Alleanza Nazionale: Nel dichiararsi d'accordo con l'emendamento Ronghi, ritiene che i componenti del Comitato debbano restare in carica per l'intera legislatura.

Nolli, Rappresentante del Partito dei Comunisti Italiani: In sede di prima applicazione del provvedimento, propone di eliminare l'ineleggibilità dei componenti il Comitato, al fine di consentire la rieleggibilità di chi ha svolto il mandato per un periodo inferiore a quello di una normale legislatura.

Presidente Zinzi: Invita a formalizzare il subemendamento all'emendamento Ronghi.

Presidente Zinzi: Pone in votazione il subemendamento D'Acunzi che si riporta in quel che segue:

"in sede di prima applicazione non viene applicato il criterio di non rieleggibilità".

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 3, così come emendato, che si riporta in quel che segue:

Articolo 3

1. Il CO.RE.COM., è costituito da sette componenti, compreso il Presidente, scelti tra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati ed appositamente valutati.

2. Il Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni è eletto dal Consiglio Regionale con votazione segreta, separata da quella per l'elezione degli altri componenti, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito preventivamente il parere del Presidente della Giunta Regionale. Il quorum per l'elezione del Presidente è quello della maggioranza dei due terzi dei presenti. Qualora non si raggiunga il quorum nelle prime due votazioni, si procederà all'elezione con il quorum della maggioranza semplice. Gli altri componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni sono ugualmente eletti dal Consiglio Regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi, garantendo comunque l'elezione di due componenti designati dalla minoranza. In caso di parità, si procederà al ballottaggio tra i nominativi che hanno riportato pari numero di voti.

3. I componenti del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, restando in carica cinque anni e non sono rieleggibili consecutivamente, in sede di prima applicazione non viene applicato il criterio di non rieleggibilità.

4. Il CO.RE.COM. subito dopo l'insediamento, elegge, con votazione segreta ed a maggioranza dei suoi componenti, il Vicepresidente. A quest'ultimo compete sostituire il Presidente in caso di assenza, d'impedimento o di delega, nonché svolgere le funzioni di Presidente in caso di anticipata cessazione dalla carica e fino all'elezione del nuovo Presidente.

5. Il Presidente del Consiglio Regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CO.RE.COM.

6. Al rinnovo del CO.RE.COM. si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza del Comitato in carica.

7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CO.RE.COM., il Consiglio Regionale procede all'elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato. Al componente che subentra quando manca meno della metà alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di rieleggibilità di cui al comma 3.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Lubritto che ne ha fatto richiesta.

Lubritto, Presidente del Gruppo di Democrazia Federalista: Informa che all'articolo 4 sono stati presentati due emendamenti identici, uno a firma Ronghi e l'altro a firma Nolli e che nella sottocommissione si è concordato che si approvino gli articoli da uno a nove, rinviando il resto dell'articolato in Commissione per ulteriori approfondimenti.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'emendamento Reg. Gen. n. 24/128, a firma Ronghi che è identico all'emendamento Reg. Gen. n.3/128 a firma Nolli, che si riporta in quel che segue:

"all'articolo 4, comma, 1 lettera g, dopo la parola "imprese pubbliche", aggiungere "e private".

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Galluppi che ne ha fatto richiesta.

Galluppi, Rappresentante del Gruppo Uniti per le Riforme: Chiede che il sostantivo "situazione", contenuto nell'articolo 4, sia sostituito in quanto impreciso e senza significato.

Presidente Zinzi: Nell'assicurare che il suggerimento del Consigliere Galluppi verrà preso in considerazione in sede di correzioni tecniche, pone in votazione l'articolo 4 così come emendato, che si riporta in quel che segue:

Articolo 4

1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti situazioni:

- a) - membro del Parlamento Europeo o del Parlamento nazionale;
- b) - componenti del Governo nazionale;
- c) - Presidente di Giunta Regionale, componente di Giunta Regionale, Consigliere Regionale;
- d) - Sindaco, Presidente di Amministrazione Provinciale, Assessore comunale o provinciale;
- e) - Presidente, Amministratore, componente di organismi direttivi di Enti Pubblici anche non economici o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organismi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) - detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
- g) - amministratore, dirigente, dipendente (o socio azionista) d'imprese pubbliche e private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale che locale, (i soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazioni di incompatibilità);
- h) - titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attiva con i soggetti di cui alla lettera "g";
- i) - dipendente regionale.

2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del CO.RE.COM. ed al Presidente del Consiglio Regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere D'Acunzi che ne ha fatto richiesta.

D'Acunzi, Presidente del Gruppo di Insieme per la Campania: Nell'esprimere perplessità sui poteri sostitutivi attribuiti al Presidente del Consiglio Regionale, ricorda di aver presentato un emendamento che elimina questi poteri.

Presidente Zinzi: Nel comunicare che il Consigliere D'Acunzi si sta riferendo ad un articolo già votato, pone in votazione l'articolo 5 che si riporta in quel che segue:

Articolo 5

1. Il Presidente ed i componenti decadono qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 4 e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.
2. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio Regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 1, a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
3. I componenti del CO.RE.COM. decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.

4. Il Presidente del Consiglio Regionale procede alla contestazione sia di ufficio, sia su segnalazione di cui al comma 1, nonché, se ne è a conoscenza, dei casi di cui al comma 2.

5. Trascorso il termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio Regionale:

- a) - provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 1, rimossa;
- b) - provvede all'adozione del provvedimento di decadenza, dandone comunicazione al Consiglio Regionale;

Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del CO.RE.COM. ed all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere D'Acunzi che ne ha fatto richiesta.

D'Acunzi, Presidente del Gruppo di Insieme per la Campania: Chiede che il suo emendamento sia inserito all'articolo 5.

Presidente Zinzi: Nel proporre di inserire l'emendamento D'Acunzi all'articolo 6, in quanto l'articolo 5 è già stato approvato, concede la parola al Consigliere Lubritto che ne ha fatto richiesta.

Lubritto, Presidente del Gruppo di Democrazia Federalista Campana: Si dichiara d'accordo con la proposta del Presidente.

Presidente Zinzi: Passa all'esame dell'articolo 6 e introduce il subemendamento a firma Maranta, sostanzialmente identico a quello proposto dal Consigliere D'Acunzi, che si riporta in quel che segue:

"per l'elezione dei componenti del CO.RE.COM. e del Presidente dello stesso non si applicano il trasferimento di competenze al Presidente del Consiglio"

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 6 così come emendato:

Articolo 6

1. Le dimissioni dei componenti del CO.RE.COM. sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio Regionale, che ne dà comunicazione al Presidente della Giunta Regionale e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

2. Per l'elezione dei componenti del CO.RE.COM. e del Presidente dello stesso non si applica il trasferimento di competenze al Presidente del Consiglio regionale.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 7, con la seguente correzione concordata nella sottocommissione, "al punto C "cura i rapporti istituzionali con gli organi della Regione e con l' Autorità", che si riporta in quel che segue:

Articolo 7

1. Il Presidente del CO.RE.COM.

- a) rappresenta il Comitato;
- b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede e ne sottoscrive i verbali e le dichiarazioni in esse adottate;
- c) cura i rapporti istituzionali con gli Organi della Regione e con le Autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 8, che si riporta in quel che segue:

Articolo 8

1. Entro un mese dall'insediamento, il CO.RE.COM. adotta un Regolamento interno che disciplina:

- a) - la struttura organizzativa;
- b) - le modalità di funzionamento;
- c) - i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Passa all'esame del Consiglio l'articolo 9 e concede la parola al Consigliere D'Ercole.

D'Ercole, Rappresentante di Alleanza Nazionale: Chiede un chiarimento sul comma 2 dell'articolo 9, relativamente alla misura della decurtazione dell'indennità di carica per i componenti del Comitato in caso di assenza ingiustificata.

Presidente Zinzi: Nel proporre di rinviare all'esame della Commissione anche l'articolo 9, concede la parola al Consigliere Lubritto che ne ha fatto richiesta.

Lubritto, Presidente del Gruppo di Democrazia Federalista Campania: Ritene che la decurtazione debba valere solo nel caso in cui il componente del Comitato non si giustifichi.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere D'Acunzi che ne ha fatto richiesta.

D'Acunzi, Presidente del Gruppo di Insieme per la Campania: Ricorda di aver posto con un suo emendamento il problema dell'indennità di carica per i componenti del Comitato che, a suo parere, dovrebbe essere più alta di quella prevista, sia per la qualità dei componenti sia per equiparazione alle altre Regioni. Concludendo, afferma che i componenti del Comitato debbano essere persone in possesso almeno della laurea.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 9 che si riporta in quel che segue:

Articolo 9

1. Al Presidente del Comitato è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 40% della indennità di carica spettante ai Consiglieri Regionali. Al Vicepresidente del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 35% dell'indennità mensile di carica spettante ai Consiglieri Regionali.

2. Ai componenti è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 30% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri Regionali. Detta indennità è decurtata del 5% mensile in caso di assenza non giustificata.

3. Ai componenti del CO.RE.COM., che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato, è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i Consiglieri regionali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione la proposta a firma del Consigliere Lubritto di rinviare in Commissione gli articoli non ancora approvati.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Nell'introdurre il punto 9 all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "d.d.l. "Incentivazione di interventi territoriali per il controllo delle emergenze fitosanitarie conclamate", Reg. Gen. n. 115, concede la parola al Consigliere Nolli che ne ha fatto richiesta.

Nolli, Rappresentante del Partito dei Comunisti Italiani: Nel rifarsi al problema del rinvio in Commissione della proposta di legge relativa al CO.RE.COM., chiede che il Consiglio regionale assuma formale impegno di continuare nell'esame dei restanti articoli nella prossima seduta del Consiglio regionale.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Ronghi che ne ha fatto richiesta.

Ronghi, Presidente del Gruppo di Alleanza Nazionale: Nel dichiararsi d'accordo con il Consigliere Nolli, ribadisce che la legge vada inserita all'ordine del giorno nella prossima seduta e sia discussa immediatamente dopo gli argomenti relativi all'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Daniele che ne ha fatto richiesta.

Daniele, Presidente del Gruppo dei Democratici di Sinistra: Nel ricordare che il Regolamento già prevede che le leggi rinviate in Commissione vengono sottoposte nuovamente all'ordine del giorno nella prima seduta utile ed al primo punto dell'ordine del giorno, assume impegno formale in tal senso in rappresentanza della maggioranza consiliare nei confronti del collega Ronghi.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Bianco che ne ha fatto richiesta.

Bianco, Presidente del Gruppo di Forza Italia: Si associa a quanto detto dai Consiglieri Ronghi e Daniele.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Martusciello che ne ha fatto richiesta.

Martusciello, Rappresentante del Gruppo di Forza Italia: Nel rilevare l'assenza dall'Aula dell'Assessore Aita e la circostanza che il disegno di legge iscritto al punto 9 è subordinato anche all'approvazione del Bilancio 2002, chiede di invertire l'ordine del giorno oppure di chiamare in Aula l'Assessore Aita per i necessari chiarimenti sul provvedimento all'esame del Consiglio.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Ronghi che ne ha fatto richiesta.

Ronghi, Presidente del Gruppo di Alleanza Nazionale: Nell'informare che l'Assessore Aita, fino a poco prima presente in aula, ha chiesto che si proceda all'esame del disegno di legge anche in sua assenza, invita il Martusciello a ritirare la sua proposta.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Petrone che ne ha fatto richiesta.

Petrone, Rappresentante del Gruppo di Rifondazione Comunista - Relatore di maggioranza del disegno di legge: Nell'affermare che esso consente di incentivare gli interventi sulle emergenze fitosanitarie conclamate, ricorda l'emergenza costituita dall'aggressione della cocciniglia ellenica ai pini dell'Isola d'Ischia che, per il momento, fortunatamente, non si è estesa al resto della Campania. Concludendo, informa che detto disegno di legge è finanziato con i fondi non impegnati per la virosi del pomodoro.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Ronghi che ne ha fatto richiesta.

Ronghi, Presidente del Gruppo di Alleanza Nazionale: Nell'annunciare il voto favorevole della Casa delle Libertà, dà atto all'Assessore Aita di aver seguito con attenzione il problema. Concludendo, propone che si adegui la norma finanziaria nelle parti che prevedono gli stanziamenti in lire anziché in euro.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Nolli che ne ha fatto richiesta.

Nolli, Rappresentante del Partito dei Comunisti Italiani: Propone la modifica del titolo del provvedimento nel senso di prevedere un raggio di azione più ampio del semplice controllo.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Bianco che ne ha fatto richiesta.

Bianco, Presidente del Gruppo di Forza Italia: Nel richiamare le osservazioni formulate dal Consigliere Martusciello, ribadisce la necessità che si formalizzi la modifica della norma finanziaria del provvedimento.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Mucciolo che ne ha fatto richiesta.

Mucciolo, Presidente del Gruppo dei Socialisti Italiani: Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo dello SDI, propone di modificare il titolo del disegno di legge nel senso indicato da Nolli.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Martusciello che ne ha fatto richiesta.

Martusciello, Rappresentante del Gruppo di Forza Italia: Propone la riformulazione dell'articolo 4 in quanto non è ben chiarito il rapporto fra Presidente, atto deliberativo e parere della Commissione.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Petrone che ne ha fatto richiesta.

Petrone, Rappresentante del Gruppo di Rifondazione Comunista - Relatore di maggioranza del disegno di legge: Nel definire sensate le proposte di Martusciello, ritorna sulle preoccupazioni espresse da Nolli e fa presente che nel testo è previsto che i soggetti beneficiari possano intervenire sulle emergenze e non limitarsi ad una semplice verifica.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Giusto che ne ha fatto richiesta.

Giusto, Rappresentante del Gruppo dei Democratici di Sinistra: Nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo dei D.S., segnala che, oltre alle emergenze citate, c'è anche il virus del mosaico del cetriolo che ha provocato molti danni. Concludendo ribadisce la necessità di modificare la norma finanziaria.

Presidente Zinzi: Nel dichiarare chiusa la discussione, passa all'esame del Consiglio il disegno di legge "Incentivazione di interventi territoriali per il controllo delle emergenze fitosanitarie conclamate e comunica i pareri favorevoli espressi all'unanimità dalla II e III Commissione. Concludendo, sospende la seduta per cinque minuti per l'elaborazione degli emendamenti.

La seduta è sospesa alle ore 16,59

Presidente Zinzi: Nel riaprire la seduta alle ore 17,26, pone in discussione l'emendamento presentato dal Consigliere Mucciolo, relativo alla modifica del titolo del disegno di legge. Concede la parola al Consigliere Mucciolo che ne ha fatto richiesta.

Mucciolo, Presidente del Gruppo dei Socialisti Italiani: Nell'illustrare l'emendamento, afferma che si tratta di eliminare dal titolo del provvedimento la dicitura "per il controllo delle emergenze", al fine di ampliare il raggio di azione della legge.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'emendamento Mucciolo al titolo del provvedimento che si riporta in quel che segue:

"Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate"

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 1, che si riporta in quel che segue:

Articolo 1

La Regione Campania tutela il patrimonio agricolo e forestale regionale da tutte le cause avverse, ivi comprese quelle di origine parassitaria.

La Regione Campania provvede al monitoraggio delle infezioni ed infestazioni che si verificano a carico di tutte le specie vegetali, presenti sul territorio regionale, e fornisce le indicazioni tecniche per il loro controllo.

La Regione Campania individua le eventuali emergenze fitosanitarie che da focolai d'infezione o di infestazione iniziali, rilevati a carico di coltivazioni agrarie, forestali o di essenze vegetali facenti parte del verde urbano, possono diffondersi a più vaste aree di territorio, mettendo in pericolo le coltivazioni agrarie, forestali o le essenze

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 2, che si riporta in quel che segue:

Articolo 2

Per i fini, di cui al comma 1 dell'art. 1, la Giunta Regionale incentiva gli interventi per il controllo di conclamate emergenze fitosanitarie, di cui al comma 3 dell'art. 1, che possono riguardare coltivazioni agrarie, forestali o essenze vegetali facenti parte del verde urbano.

Gli incentivi, di cui al comma 1, sono volti a fare sì che gli interventi coinvolgano la totalità del territorio interessato all'emergenza fitosanitaria o la maggiore parte di esso, così da consentire il controllo nel più breve tempo possibile.

Gli incentivi, di cui ai commi 1 e 2, consistono in contributi fino al 70% dei costi derivanti dall'attuazione delle azioni di controllo fitosanitarie, previste da Progetti di intervento territoriali, redatti dai beneficiari dell'iniziativa ed approvati dalla Giunta Regionale.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Zinzi: Nel passare all'esame dell'articolo 3, pone in votazione l'emendamento a firma del Consigliere Petrone, Reg. Gen. n. 2/115, che si riporta in quel che segue:

"Articolo 3, comma 1, eliminare la lettera c) associazioni ambientaliste".

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 3, così come emendato, che si riporta in quel che segue:

Articolo 3

1. I beneficiari dei contributi, di cui al comma 3 dell'art. 2, sono individuati come segue:

- a) enti locali presenti sul territorio regionale;
- b) associazioni di produttori;
- c) cooperative;
- d) consorzi.

2. I beneficiari, di cui al comma 1, per accedere agli aiuti, devono presentare all'Assessore competente per materia, Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura, il Progetto di intervento territoriale, di cui al comma 3, dell'art. 2, nel quale sono indicati:

- a) i limiti del territorio colpito e quello interessato all'intervento;
- b) i criteri di intervento, che si intendono applicare per controllare o limitare l'emergenza fitosanitaria, preferendo quelli a minore impatto ambientale;
- c) il fabbisogno finanziario, così come risulta da un dettagliato computo economico.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Passa poi all'esame dell'articolo 4 al quale è stato presentato un emendamento a firma Martusciello, che si riporta in quel che segue:

Sostituire il comma 2 dell'art. 4 "ai fini dell'attuazione della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale, con delibera di Giunta, sentito il parere della competente Commissione Consiliare, emana un apposito regolamento per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, anche in relazione alle modalità di erogazione dei contributi".

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 4 così come emendato, che si riporta in quel che segue:

Articolo 4

I criteri di base per l'erogazione dei contributi, di cui all'art. 2, sono i seguenti:

- a) urgenza fitosanitaria;
- b) valutazione dello specifico pregio delle colture interessate.

Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale, con delibera di Giunta, sentito il parere della competente Commissione Consiliare, emana un apposito regolamento per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, anche in relazione alle modalità di erogazione dei contributi.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Nel passare all'esame dell'articolo 5, pone in votazione l'emendamento sostitutivo a firma Petrone, che si riporta in quel che segue:

"L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il bilancio 2001/2002, trova capienza per £ 516.457.000 sul capitolo 35/51 del bilancio di previsione 2001 la cui denominazione è così modificata: "Attività di ricerca e sperimentazione a carattere regionale, interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate, informazione, consulenza ed in genere assistenza tecnica in agricoltura, partecipazione ad organismi di intervento (legge regionale 3/1/85 n. 7 e legge regionale 4/7/91 n. 11) - Risorse vincolate".

La relativa spesa sarà sostenuta con le risorse costituite dai residui fondi statali di cui alle leggi 8/11/86 n. 752, 12/7/91 n. 201 ed art. 3 del Decreto legislativo 19/1/96 n. 26, costituenti elementi attivi dell'avanzo dell'Amministrazione regionale, A 2.

A partire dall'esercizio finanziario 2002, la Giunta Regionale determina lo stanziamento da destinare agli interventi della presente legge".

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 6, che si riporta in quel che segue:

Articolo 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2, dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Invita il Consigliere Segretario Nolli a procedere alla votazione finale del provvedimento per appello nominale.

Nolli, Consigliere Segretario: Procede alla votazione per appello nominale.

Presidente Zinzi: Comunica l'esito della votazione:

Presenti: 41;
Assenti: 19;
Votanti: 41;
Favorevoli: 41;

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Daniele che ne ha fatto richiesta.

Daniele, Presidente del Gruppo dei Democratici di Sinistra: Nell'intervenire sull'ordine dei lavori, chiede il rinvio in Commissione della proposta di legge iscritta al punto 10 all'ordine del giorno relativa a "Modifica alla L.R. 16.05.2001, n. 7, Reg. Gen. n. 133" in quanto così concordato da tutti i Presidenti di Gruppo.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Bianco che ne ha fatto richiesta.

Bianco, Presidente del Gruppo di Forza Italia: Nell'intervenire a favore della richiesta del Consigliere Daniele, stigmatizza le affermazioni riportate da alcuni organi di stampa circa la volontà dei Consiglieri regionali di utilizzare, per il lavoro dei Gruppi consiliari, personale esterno all'Ente. Continuando, ricorda che la modifica del titolo quinto della Costituzione ha devoluto alle Regioni ulteriori e gravosi compiti per il cui assolvimento è necessario utilizzare personale specializzato. Concludendo, chiede che il rinvio non sia "sine die" e ribadisce la disponibilità ad un esame complessivo dei problemi del personale dei Gruppi politici regionali.

Presidente Zinzi: Pone in votazione la proposta del Consigliere Daniele di rinvio del punto 10 all'ordine del giorno "Modifica alla legge regionale 16.05.2001, Reg. Gen. n. 133".

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Nell'introdurre il punto 11 all'ordine del giorno recante d.d.l. "Promozione della Ricerca Scientifica in Campania, Reg. Gen. n. 74", comunica il parere favorevole espresso all'unanimità dalla VI Commissione ed il parere favorevole, espresso a maggioranza, dalla II Commissione.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Ossorio che ne ha fatto richiesta.

Ossorio, Presidente della VI Commissione Consiliare Permanente - Relatore di maggioranza del disegno di legge: Nell'illustrare il disegno di legge, sottolinea il lavoro svolto della Commissione da lui presieduta e la perfetta sintonia avuta con l'Assessore Nicolais durante l'esame del provvedimento. Continuando, sostiene che si tratta di un argomento di grande valenza, che investe sia la ricerca tecnologica che quella umanistica. Rileva, poi, che la ricerca scientifica è strettamente connessa ai problemi occupazionali ed auspica un rientro del patrimonio intellettuale nella nostra Regione che favorisca anche la ripresa del ciclo economico. Nel segnalare i punti qualificanti del testo, sottolinea l'importanza della istituzione del Comitato Scientifico di Garanzia che è deputato ad effettuare valutazioni prima e dopo l'attività favorita dal provvedimento. Concludendo, nell'informare che nel disegno di legge è previsto un Collegio dei Revisori dei Conti composto da esterni internazionali che favoriranno uno scambio di informazioni ed esperienze al di là dell'ambito nazionale e regionale, comunica che con il disegno di legge non sono stati inviati emendamenti in Consiglio Regionale.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 1, che si riporta in quel che segue:

Articolo 1

Finalità

1. Con la presente Legge la Regione Campania persegue i seguenti obiettivi:

- a) contribuire alla promozione del progresso e della diffusione della ricerca di base nel campo scientifico, tecnologico, umanistico e giuridico;
- b) favorire la creazione di opportunità di finanziamenti per la ricerca progettata e condotta da giovani al fine di rimuovere i rischi del depauperamento di risorse umane innovative nel sistema della ricerca Regionale;
- c) favorire lo svolgimento di un ruolo delle molteplici competenze presenti sul territorio Regionale anche con l'obiettivo di realizzare un reale collegamento tra mondo della ricerca e mondo produttivo nel complessivo processo di sviluppo;
- d) sostenere interventi in materia di ricerca in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea, coerentemente con accordi ed iniziative a carattere interregionale.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 2, che si riporta in quel che segue:

Articolo 2

Programma degli interventi

1. Per il raggiungimento dei fini di cui all'Articolo 1, la Regione si dota di uno strumento di programmazione triennale con il quale:

- a) adegua la propria attività promozionale agli indirizzi della politica nazionale nel campo della ricerca, ai piani e progetti elaborati dal Governo, in armonia con i programmi e le direttive europee, concorrendo con proprie proposte alla programmazione nazionale nel rispetto della vigente normativa;
- b) promuove, favorendone l'istituzione o anche il sostegno, servizi di informazione e diffusione di programmi nazionali e internazionali di Ricerca allo scopo di agevolare il più ampio coinvolgimento e la più estesa partecipazione da parte di soggetti locali;
- c) provvede al cofinanziamento di programmi di ricerca di Università, Enti, Strutture di Ricerca pubbliche e private individuando specifici strumenti di incentivazione per le attività di ricerca promosse e condotte da giovani;
- d) promuove la formazione di Consorzi, Società Consortili e Fondazioni con finalità di attività di ricerca, anche mediante convenzioni o partecipazioni;
- e) concede contributi per progetti di ricerca e procede alla realizzazione del coordinamento degli interventi regionali in materia;

f) concede contributi per la pubblicazione di opere d'interesse scientifico e culturale, per la cura della raccolta e della divulgazione dei risultati delle ricerche nonché per la realizzazione di manifestazioni di alto valore scientifico.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 3, che si riporta in quel che segue:

Articolo 3

Articolazione del Programma triennale.

1. Il Programma Triennale degli interventi di cui all'Articolo 2, deve indicare:

- a) l'insieme delle risorse e l'impegno finanziario ai singoli piani annuali di esecuzione;
- b) la ripartizione delle risorse e l'impegno finanziario relativi ai singoli piani annuali di esecuzione;
- c) le fonti finanziarie ed il tasso di cofinanziamento per ciascun intervento;
- d) i settori di interesse prioritario verso i quali indirizzare i progetti;
- e) criteri di valutazione di riferimento.

2. Il Programma per la concessione dei contributi di cui all'Articolo 2 comma e) ed f) si realizza attraverso specifici Piani Annuali di attuazione.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 4, che si riporta in quel che segue:

Articolo 4

Formulazione, adozione e approvazione del Programma Triennale

1. Entro e non oltre il termine del 30 ottobre antecedente il primo anno di ciascun triennio, l'Assessore alla Ricerca Scientifica formula il Programma triennale e lo sottopone alla Giunta che lo adotta con deliberazione proposta al Consiglio.

2. Il Consiglio, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, approva il programma o lo rinvia.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 5, che si riporta in quel che segue:

Articolo 5

Attuazione del Programma Triennale

1. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Ricerca Scientifica, delibera le iniziative previste dal programma Triennale e approva i Piani Annuali di Attuazione di cui all'Articolo 6.

2. I Piani Annuali di Attuazione sono predisposti ed avviati entro il 31 gennaio di ciascun anno, ed individuati i Soggetti beneficiari, sono approvati dalla Giunta Regionale entro il 30 giugno dello stesso anno.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in discussione l'articolo 6, che si riporta in quel che segue:

Articolo 6

Piani Annuali di attuazione

1. I Piani Annuali di attuazione riguardano progetti rispondenti alle iniziative di cui all'Articolo 2 comma e) ed f) e sono attuati da Università, Enti e Strutture di Ricerca pubbliche e private operanti nel territorio regionale, individuati attraverso azioni di evidenza pubblica emanati in esecuzione del Programma.

2. I progetti devono corrispondere alle priorità indicate nel Programma di cui all'Articolo 3 punto d), ed avere la finalità di innescare processi innovativi, conoscitivi e propulsivi del sistema della Ricerca Regionale.

3. I progetti devono contenere il programma delle attività, i tempi e le modalità di svolgimento, le risorse umane e strumentali necessarie e relativa analisi economica - finanziaria per la completa realizzazione dell'intervento.

4. I Piani Annuali sono disciplinati da un apposito Regolamento di attuazione di cui all'Articolo 14 comma 3.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 7, che si riporta in quel che segue:

Articolo 7

Organi di gestione

Sono organi di deliberazione, attuazione, verifica e controllo del Programma Triennale il Comitato Scientifico di Garanzia, di cui al successivo Articolo 8, e il Nucleo Scientifico di Valutazione cui all'Articolo 10 supportati dalle strutture dell'Assessorato alla Ricerca Scientifica.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in discussione l'articolo 8, che si riporta in quel che segue:

Articolo 8

Comitato Scientifico di Garanzia

1. E' istituito il Comitato Scientifico di Garanzia per la valutazione ex - ante dei progetti presentati per la concessione di contributi.

2. Il Comitato è composto da sette componenti di alta qualificazione scientifica nominati per il triennio di programmazione con Decreto del Presidente della Regione Campania su proposta dell'Assessore alla Ricerca Scientifica che ne dà comunicazione alla Commissione Consiliare competente.

3. Il Comitato è presentato da uno dei componenti su indicazione dell'Assessore alla Ricerca Scientifica.

4. Il Comitato, per la valutazione ex - ante dei progetti di ricerca, si avvale di Revisori Esterni Internazionali, esperti nelle specifiche materie.

5. Assolve le funzioni di Segretario un Funzionario del Settore Ricerca Scientifica, nominato con decreto dell'Assessore al ramo. Il Comitato è supportato da una Segreteria tecnica appositamente costituita presso il Settore Ricerca Scientifica.

6. Per le prestazioni di cui all'Articolo 9, ai componenti del Comitato è attribuito un compenso determinato dalla Giunta Regionale.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 9, che si riporta in quel che segue:

Articolo 9

Compiti del Comitato Scientifico di Garanzia

1. Il Comitato Scientifico di Garanzia effettua la valutazione di conformità delle proposte presentate secondo gli obiettivi del programma Triennale, nonché la valutazione di merito nel rispetto dei criteri di cui all'Articolo 3 comma e), indicando i progetti idonei al contributo.

2. Per i progetti di ricerca, il Comitato, sulla base del parere espresso dai Revisori esterni, formula la graduatoria di tutti i progetti valutati positivamente con il relativo punteggio ottenuto e l'elenco dei progetti non ammessi al contributo con le relative motivazioni d'esclusione.

3. Al Comitato è affidata la funzione di controllo e vigilanza sull'attuazione del Programma Triennale. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Comitato formula un Rapporto annuale sull'andamento dei Piani d'attuazione ed eventuali rimodulazioni degli interventi.

4. L'Assessore alla Ricerca Scientifica relaziona alla Giunta ed alla Commissione competente del Consiglio Regionale sullo stato di attuazione del Programma Triennale e sulle eventuali proposte di revisione dello stesso.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in discussione l'articolo 10, che si riporta in quel che segue:

Articolo 10

Nucleo Scientifico di Valutazione

1. Il Nucleo è composto da tre esperti esterni alla Regione Campania, nominati con Decreto dell'Assessore alla Ricerca Scientifica.

2. Ogni Esperto, in forma autonoma, redige la propria valutazione ex - post sull'attività scientifica realizzata dai progetti di ricerca ammessi al controllo e formula la dichiarazione con la quale certifica il raggiungimento o meno degli obiettivi proposti e la regolare conclusione della ricerca. Nel caso di valutazione negativa esclude il beneficiario da altri contributi regionali per i tre anni successivi.

3. Per le prestazioni di cui al presente articolo ai componenti esterni del Nucleo è attribuito un compenso determinato con provvedimento della Giunta Regionale.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in discussione l'articolo 11, che si riporta in quel che segue:

Articolo 11

Avvio della programmazione

1. Le varianti al Programma Triennale sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Regionale con le stesse modalità stabilite all'Articolo 4.

2. Con Legge di Bilancio o sua variazione, gli stanziamenti annuali sui competenti capitoli di spesa saranno adeguati alle esigenze finanziarie conseguenti alle intervenute modifiche.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 12, che si riporta in quel che segue:

Articolo 12

Avvio della programmazione

1. Il primo Programma triennale di interventi in materia di Ricerca Scientifica sarà predisposto nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Assessore alla Ricerca Scientifica, entro trenta giorni dalla data di approvazione del Programma, avvia l'attuazione del Piano del primo anno del triennio attraverso strumenti di evidenza pubblica approvati con Decreto da pubblicarsi sul B.U.R.C.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Prima di passare all'esame dell'articolo 13, comunica che è stato presentato un emendamento sostitutivo a firma del Consigliere Daniele. Continuando, pone in votazione l'emendamento, a firma Daniele, che si riporta in quel che segue:

Articolo 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si fa fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio per l'anno 2002 e gli anni successivi.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Prima di passare all'esame dell'articolo 14, comunica che è stato presentato un emendamento sostitutivo a firma del Consigliere Daniele. Continuando, precisa che l'emendamento consiste nello scindere

l'articolato 14 in due articoli che saranno successivamente posti in votazione. Continuando, pone in votazione l'articolo 14, dal quale vengono eliminati i commi 2 e 4, che si riporta in quel che segue:

Articolo 14

Norme finali

1. E' abrogata la Legge Regionale 31/12/94 N. 41 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Regolamento di attuazione disciplina i tempi e le modalità di realizzazione dei Piani Annuali ed è approvato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania entro 30 giorni dall'approvazione del Programma Triennale.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Pone in votazione l'articolo 15 costituito dai commi 2 e 4 dell'ex articolo 14, che si riporta in quel che segue:

Articolo 15

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Invita il Consigliere Segretario Nolli a chiamare l'appello nominale per la votazione finale del disegno di legge.

Nolli, Consigliere Segretario: chiama l'appello nominale e comunica al Presidente l'esito della votazione.

Presidente Zinzi: Proclama l'esito della votazione:

Presenti 45;

Assenti 15;

Votanti 45;

Favorevoli 45.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Zinzi: Concede la parola all'Assessore Nicolais che ne ha fatto richiesta.

Nicolais, Assessore alla Ricerca Scientifica: Nel ringraziare i Consiglieri Regionali, di maggioranza e di minoranza ed in particolare il Presidente della VI Commissione, Ossorio, ed il Presidente della Giunta, Bassolino, ricorda i notevoli miglioramenti che i componenti della Commissione hanno apportato al testo originale. Continuando, afferma che il disegno di legge approvato, in controtendenza con quanto è avvenuto sul piano nazionale, indica soluzioni innovative di cui il Ministero dovrà sicuramente tener conto. Concludendo, sottolinea il ruolo di supporto e di stimolo che la legge assume per la Ricerca Scientifica specificamente in Campania.

Presidente Zinzi: Pone in discussione il punto 12 all'ordine del giorno recante d.d.l. "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania", Reg. Gen. 101. Continuando comunica il parere della IV Commissione espresso a maggioranza con l'astensione dei Consiglieri della Casa delle Libertà. Concede la parola al Consigliere Manzo nella qualità di Relatore di maggioranza.

Manzo Rappresentante del Gruppo dell' UDEUR - Relatore di maggioranza del disegno di legge: Preliminarmente, nel ricordare il lungo e travagliato iter cui è stato sottoposto il disegno di legge di riforma del trasporto pubblico locale che dota finalmente la Regione, ultima in Italia, di uno strumento fondamentale di sviluppo, ricorda, le numerose audizioni di tutte le categorie interessate, dai sindacati, all'ANCI, all'UPI e alle città capoluogo. Continuando, sottolinea l'equilibrata sintesi trovata dalla Commissione nelle modifiche al testo originario, e la sensibilità dell' opposizione nel concorrere al superamento delle difficoltà politiche. Illustra, poi, i punti più salienti del disegno di legge relativi al decentramento delle competenze del trasporto su gomma alle Province e alla costituzione dell'Agenzia per la Mobilità. Si sofferma, inoltre, sull'importanza delle sinergie da attuare tra il trasporto su gomma e quello sul ferro. Concludendo, illustra, la scelta strategica della Regione sull'utilizzo delle cosiddette "vie del mare" e si dichiara d'accordo sulla breve sospensione dei lavori richiesta dal Consigliere Ronghi.

Presidente Zinzi: Prima di concedere la parola al Consigliere Bianco, quale relatore di minoranza del disegno di legge sulla riforma del trasporto pubblico locale, comunica che il d. d.l. di cui al punto 13 all'ordine del giorno, sull'ordinamento contabile della Regione Campania, art. 34 comma 1 Decreto leg.vo 25.3.2000 n. 76, Reg. Gen. 140, ha ottenuto a maggioranza il parere favorevole della I e della II Commissione.

Bianco Presidente del Gruppo di Forza Italia - Relatore di minoranza del disegno di legge: Nell'esprimere la soddisfazione per il lavoro svolto in Commissione elogia l'Assessore Cascetta per la disponibilità all'ascolto e per le energie e competenze professionali profuse nel disegno di legge.

Alle ore 18:25, assume la Presidenza il Vicepresidente Ferraiuolo.

Continuando, sottolinea gli aspetti principali del disegno di legge che, a suo avviso, consistono nel puntare sul contenimento dei costi a beneficio della collettività e sull'abolizione delle barriere monopolistiche, per dar luogo a una sana competitività tra le aziende pubbliche e private. Concludendo, sostiene che le innovazioni contenute nella legge, potenziando il trasporto pubblico, alleviano i problemi del traffico delle grandi aree urbane.

Cascetta, Assessore Regionale ai Trasporti: Nel dichiarare che l'approvazione del disegno di legge, va considerato un atto dovuto, in particolar modo nei confronti dei circa 16500 lavoratori del settore suddivisi in

133 aziende. Continuando, nell'aggiungere che per il 2004 si aprirà una nuova fase più concorrenziale che consentirà maggiore efficienza e qualità nell'offerta dei servizi, illustra le principali innovazioni della legge che consistono nei "contratti di servizio", nel meccanismo delle "decisioni collettive", nelle "procedure elastiche" e nell'ingresso dei privati nel sistema di programmazione dei trasporti. Concludendo, Cascetta afferma che la riforma del trasporto pubblico in Campania coniugherà il rispetto per l'ambiente con la tutela dei diritti sociali dei cittadini più deboli.

Simeone, Rappresentante del Gruppo dei Socialisti Democratici Italiani: Nel comunicare che la sua presenza in Aula, in contrasto con quanto dichiarato con lettera di autosospensione dai lavori assembleari fino al completamento dell'Ufficio di Presidenza, è dovuta all'importanza del provvedimento in approvazione, annuncia il suo voto favorevole al disegno di legge di riforma al trasporto pubblico in Campania. Concludendo, comunica che al termine della votazione riprenderà l'autosospensione in segno di protesta.

Presidente Ferraiuolo: Concede la parola al Consigliere Ronghi che ne ha fatto richiesta.

Ronghi, Presidente del Gruppo di Alleanza Nazionale: Nel porre in risalto il ruolo svolto dai Consiglieri della Casa della Libertà nell'elaborazione delle proposte di legge sulla ricerca scientifica e sulla riforma del trasporto pubblico, dà atto con piacere agli Assessori Nicolais e Cascetta di aver riconosciuto il ruolo propositivo delle opposizioni. Continuando, ricorda che il suo impegno e quello del Consigliere Simeone è stato profuso al di fuori di ogni logica di schieramento, perché ritenevano che fosse importante approvare la legge di riforma del trasporto pubblico. Ricorda che in adesione alle direttive dell'Unione Europea ed in attuazione del decreto legislativo 112/98, essa introduce il sistema dell'appalto sulla base del principio della concorrenza, in sostituzione del sistema concessorio. Illustra, poi, le principali innovazioni del disegno di legge consistenti nella istituzione dell'Agenzia per la Mobilità e nella forte delegificazione di settore. Concludendo, nel sottolineare ancora una volta il lavoro "bipartisan" si dichiara d'accordo sulla sospensione di dieci minuti richiesti al fine di concordare gli emendamenti al testo licenziato dalle Commissioni.

Presidente Ferraiuolo: Concede la parola al Vicepresidente della Giunta Regionale Valiante, che ne ha fatto richiesta.

Valiante, Vicepresidente della Giunta Regionale: A nome della Giunta, si dichiara favorevole alla proposta del Consigliere Ronghi.

Presidente Ferraiuolo: Concede la parola al Consigliere Cantalamessa che ne ha fatto richiesta.

Cantalamessa, Rappresentante del Gruppo di Alleanza Nazionale: Nell'intervenire per mozione d'ordine, rivolge un saluto al dipendente del Consiglio regionale, Giampaolo Necco, che si appresta ad andare in pensione. Continuando, afferma che nei lunghi anni di servizio Necco, pur essendo uomo di parte, ha svolto il suo ruolo di "addetto stampa" con professionalità e impegno, senza mai essere parziale, in quanto ha assistito tutti i Gruppi politici senza alcuna eccezione. Concludendo, propone che l'Assemblea si associ con un applauso al ringraziamento unanime.

(Applausi dell'assemblea)

Presidente Ferraiuolo: Accorda la sospensione della seduta per dieci minuti.

Le seduta è sospesa alla ore 18,55

Presidente Ferraiuolo: Nel riaprire la seduta alle ore 20,12, annuncia che il Gruppo di lavoro ha deciso il ritiro di tutti gli emendamenti al testo del disegno di legge in discussione, tranne quelli che saranno letti dalla Presidenza di volta in volta. Continuando, pone in votazione l'articolo 1, del d.d.l. "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania, Reg. Gen. 101, che si riporta in quel che segue:

Articolo 1

Oggetto

La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, del capo VII, tit. 3°, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il sistema di trasporto pubblico locale ed i sistemi di mobilità nella Regione Campania.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 2 che si riporta in quel che segue:

Articolo 2

Finalità

La presente legge si propone le seguenti finalità:

- a) assicurare la migliore accessibilità e fruibilità del territorio regionale, anche in funzione delle relazioni con le regioni contermini e dei collegamenti con il territorio nazionale e dell'Unione Europea e con i paesi del Mediterraneo;
- b) realizzare, sostenere e sviluppare un sistema integrato ed equilibrato di mobilità in cui le diverse modalità di trasporto vengano utilizzate nell'ambito dei propri campi di convenienza tecnico-economica, integrando le singole modalità di trasporto sia nello spazio mediante nodi di interscambio, sia nel tempo mediante integrazione degli orari.
- c) favorire lo sviluppo del sistema dei trasporti della Regione, il riequilibrio della ripartizione modale attraverso il miglioramento della qualità del servizio di trasporto pubblico, contribuendo così alla riduzione della congestione, dell'inquinamento e dell'incidentalità;

d) incentivare, nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, il superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di concorrenzialità mediante l'espletamento di procedure concorsuali per la scelta del gestore, in modo da acquisire una maggiore efficacia, efficienza e qualità, intese sia come più adeguata risposta alla domanda di mobilità, sia come più favorevole rapporto tra i costi e i benefici nella produzione dei servizi;

e) ottimizzare gli investimenti nelle infrastrutture e nei mezzi di trasporto;

f) raggiungere una maggiore qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti ed il rumore derivanti dalle attività di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei cittadini e migliorando la sicurezza della circolazione, in armonia con i principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie in materia;

g) favorire lo sviluppo di modelli organizzativi e finanziari congruenti con i programmi di intervento e di politica dei trasporti di interesse regionale e locale;

h) favorire l'organizzazione del trasporto merci, seguendo criteri di economicità e funzionalità riferiti alle esigenze di sviluppo delle attività produttive e commerciali;

i) promuovere e operare la diffusione della cultura della mobilità sostenibile, incentivando lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e gestionale applicata ai trasporti sia collettivi sia individuali;

l) promuovere la concertazione con l'Unione Europea, lo Stato e gli Enti locali, nelle sedi appositamente istituite, al fine di favorire la loro partecipazione ai processi decisionali.

m) individuare i livelli di governo del trasporto pubblico mediante il conferimento agli Enti locali di tutte le funzioni che non richiedono l'esercizio unitario su base regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione;

n) promuovere la separazione tra le funzioni di amministrazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico. Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 3, che si riporta in quel che segue:

Articolo 3

Sistema dei servizi di trasporto pubblico

1. Il sistema dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale attiene all'insieme delle reti e dei servizi di trasporto pubblico non riservati alla competenza statale e si articola in:

a) rete ferroviaria nazionale;

b) rete ferroviaria regionale;

c) reti ferroviarie urbane e metropolitane in sede propria;

d) rete e impianti autofilotramviari;

e) nodi e infrastrutture di scambio urbani ed extraurbani per la gestione della mobilità;

f) impianti di trasporto a fune;

g) impianti fluviali, lacuali, portuali, aeroportuali ed eliportuali;

h) impianti e reti non convenzionali non ricompresi nelle categorie precedenti;

i) servizi ferroviari regionali e locali e sistemi innovativi ad essi strettamente connessi;

l) servizi autofilotramviari;

m) servizi ferroviari urbani effettuati mediante linee di metropolitane in sede propria;

n) servizi di trasporto a fune;

o) servizi aerei ed elicotteristici, lacuali e fluviali;

p) servizi marittimi;

q) servizi effettuati con sistemi non convenzionali non ricompresi nelle categorie precedenti.

2. I servizi di trasporto pubblico si distinguono in relazione all'ambito territoriale di competenza in:

a) urbani, che sono svolti nell'ambito del territorio di un Comune, anche se attraversano una parte marginale e circoscritta del territorio di Comuni limitrofi, e che collegano tra l'altro il centro urbano con lo scalo ferroviario, con l'aeroporto o con il porto, situati anche nel territorio di Comuni limitrofi;

b) extraurbani, che collegano Comuni diversi nella stessa Provincia anche se attraversano una parte marginale e circoscritta del territorio di una Provincia limitrofa.

c) interprovinciali, che collegano il territorio di due o più Province nell'ambito del territorio regionale.

d) interregionali, che collegano il territorio della Regione con il territorio di una o più Regioni limitrofe.

3. In relazione alla finalità i servizi di trasporto si distinguono in:

a) servizi pubblici di linea, effettuati con una delle modalità elencate al comma 1 ed adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi, aventi lo scopo di collegare due o più località ed effettuati con itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

Ogni singolo itinerario determina una distinta linea; i servizi pubblici di linea si distinguono in:

1) regolari, quando sono rivolti a tutte le categorie di utenti, l'orario e l'itinerario sono individuati, eventualmente anche in una articolazione variabile; la frequenza e la tariffa sono predeterminate;

2) speciali, quando sono riservati a categorie specifiche di utenti;

3) a chiamata, quando sono effettuati in zone a bassa densità abitativa con l'utilizzazione di idonee tecnologie e sono espletati con l'effettuazione di percorrenze di base su percorsi fissi e percorrenze a chiamata su percorsi variabili;

- 4) servizi in territori a domanda debole, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 422/97;
 - 5) sperimentali, quando sono effettuati con sistemi innovativi di trasporto e con sistemi che introducono l'utilizzazione di tecnologie avanzate;
 - 6) di gran turismo, quando hanno finalità esclusivamente turistiche con tariffa remunerativa del costo.
- b) servizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e comprendono servizi di taxi con autovettura, motocarrozzeria, natante, e veicolo a trazione animale, servizi di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzeria, natante e veicolo a trazione animale ed ogni altro tipo.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione il subemendamento al comma 4 dell'articolo 4, a firma Ronghi, Bianco e Amato sostitutivo dell'emendamento, Reg. Gen. n. 8/101, a firma Ronghi ed altri, che si riporta in quel che segue:

"Dopo le parole la Giunta regionale inserire le parole "sentita la Commissione consiliare competente".

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 4, così come emendato che si riporta in quel che segue:

Articolo 4

Servizi di trasporto pubblico non di linea

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 22 settembre 1998, n. 345, e della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di persone.
2. Per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate in materia di servizi pubblici non di linea i Comuni adottano regolamenti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
3. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della Legge 15 gennaio 1992, n.21, sentita la Commissione Consiliare competente, determina i criteri cui i Comuni devono attenersi nel redigere i regolamenti di cui al comma precedente.
4. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina con apposito regolamento i criteri di svolgimento dei servizi marittimi non di linea.
5. E' istituito presso le Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge 15 gennaio 1992, n. 21, il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea. La Giunta Regionale individua i requisiti di iscrizione e il Servizio trasporti regionale e provvede all'accertamento della relativa veridicità.
6. E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale con compiti di verifica e proposta sullo svolgimento dei servizi di trasporto non di linea di persone e sull'applicazione dei relativi regolamenti comunali. La Giunta Regionale ne determina la composizione, ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della Legge 15 gennaio 1992, n.21.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 5, che si riporta in quel che segue:

Articolo 5

Servizi di linea minimi, aggiuntivi e autorizzati

1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, sono servizi di linea definiti tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 16, del decreto legislativo 422/97. Detti servizi minimi devono garantire anche le linee di trasporto a domanda debole.
2. Gli enti locali possono istituire, d'intesa con la Regione ai fini della compatibilità di rete ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 422/97, servizi di trasporto di linea aggiuntivi a quelli definiti minimi con oneri a carico dei rispettivi bilanci.
3. I servizi autorizzati sono i servizi di linea residuali per i quali non sussistono obblighi di servizio, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 422/97, e che possono essere esercitati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti e autorizzate dall'ente competente ai sensi dell'art. 39.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Passa all'esame dell'articolo 6 e pone in votazione il subemendamento all'emendamento Reg. Gen n.55/101, a firma dei Consiglieri Amato, Bianco e Ronghi, che si riporta in quel che segue:

"Al primo comma, lettera c), dopo la parola "elicotteristici " aggiungere le parole "individuati con delibera di Giunta regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 6 così come emendato, che si riporta in quel che segue:

Titolo II

Competenze e deleghe

Articolo 6

Funzioni della Regione

1. Alla Regione competono le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza in conformità della legge n. 59/97, del D.Lgs n° 422/97, del D.Lgs n° 112/98 e del D.Lgs n° 400/99 e per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2 della presente legge. Svolge inoltre le funzioni amministrative in materia di:

- a) reti, infrastrutture e servizi ferroviari regionali e locali;
- b) reti, impianti e servizi autofiltranviari e non convenzionali interprovinciali, che collegano tre o più province, e interregionali;
- c) reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale, reti, impianti e servizi fluviali, aerei ed elicotteristici, individuati con delibera di Giunta regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'Assessorato ai Trasporti si dota di una struttura tecnica finalizzata all'analisi in linea tecnica ed economica dei progetti inerenti le infrastrutture, gli impianti delle ferrovie e degli altri sistemi di trasporto pubblico locale di interesse regionale, nonché l'esame e le approvazioni del materiale ferroviario e filotranviario.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 7, che si riporta in quel che segue:

Articolo 7

Tariffe e titoli di viaggio

1. La Regione, al fine di garantire l'integrazione e l'uniformità fra i diversi sistemi e modi di trasporto, con il supporto dell'Agenzia Regionale della Mobilità, e d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, determina i criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale, definisce la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione, stabilisce le diverse tipologie dei titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari massimi, definisce le azioni di promozione del trasporto pubblico, fondate su incentivi anche tariffari e sulla diffusione dell'informazione. Il livello tariffario da adottare per ogni titolo di viaggio è demandato agli enti locali competenti per la stipulazione dei relativi contratti di servizio.

2. Gli Enti Locali possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci.

3. La Regione, sentite la Consulta Regionale e la Commissione Consiliare competente, definisce con apposito regolamento i beneficiari, le condizioni e le modalità con le quali assegnare risorse finanziarie per concorrere al finanziamento delle agevolazioni tariffarie per categorie sociali deboli e quelle di cui al comma precedente.

4. E' vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 8, che si riporta in quel che segue:

Articolo 8

Funzioni delle Province

1. Alla Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione non espressamente riservate alla Regione, ai sensi dell'art. 6, e non espressamente delegate ai Comuni capoluogo di provincia, ai sensi dell'art. 9, in materia di:

- a) reti, impianti e servizi autofiltranviari e non convenzionali urbani ed extraurbani;
- b) nodi e infrastrutture di scambio per la gestione della mobilità;
- c) reti, impianti e servizi autofiltranviari e non convenzionali interprovinciali che collegano due Province della Regione Campania;
- d) servizi e impianti di trasporto a fune;
- e) servizi lacuali.

2. I servizi autofiltranviari e i servizi non convenzionali interprovinciali, che collegano più Province della Regione, sono amministrati dalla Provincia nella quale si svolge la parte prevalente del servizio o comunque risulti prevalente l'interesse economico del trasporto, individuata d'intesa tra le due Province interessate, ovvero, in mancanza d'intesa, dalla Regione.

3. Le funzioni e i compiti riguardanti i servizi di linea di cui all'art. 3, comma 3, n. 4) sono trasferite alle Province che le esercitano ai sensi dell'art. 16, comma 4.

4. La Regione, su proposta delle Province, può delegare a Comuni, o Consorzi di Comuni, Comunità Montane e Comunità Isolate le funzioni connesse ai servizi minimi che si svolgono interamente nel territorio di questi ultimi e quelle previste dal comma 3 del presente articolo.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 9, che si riporta in quel che segue:

Articolo 9

Funzioni dei Comuni Capoluogo di Provincia e delle Città metropolitane

1. Ai Comuni capoluogo di Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione in materia di:

- a) reti, impianti e servizi urbani autofiltranviari e non convenzionali;
- b) reti e servizi ferroviari urbani effettuati mediante linee di metropolitane in sede propria;
- c) nodi e infrastrutture di scambio urbani per la gestione della mobilità;
- d) impianti e servizi di trasporto a fune che si svolgono interamente nell'ambito comunale.

2. I Comuni Capoluogo di Provincia svolgono le attività di programmazione e amministrazione relative ai bacini metropolitani di cui al successivo art. 16, comma 5, ove istituiti, in accordo con la Provincia competente.

3. Le Città Metropolitane, laddove costituite, svolgono le attività di programmazione e amministrazione relative alle reti e ai servizi compresi nel loro territorio.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 10, che si riporta in quel che segue:

Articolo 10

Funzioni dei Comuni e delle Comunità Montane e Isolane

1. I Comuni, le Comunità Montane e Isolane, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 422/97, possono istituire servizi di trasporto aggiuntivi compatibili con la rete regionale dei servizi minimi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e con l'eventuale contributo finanziario della Provincia, previo parere favorevole della Giunta Regionale e della Provincia competente, che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di loro competenza. Se la Giunta Regionale e la Provincia non si pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente espresso.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 11, che si riporta in quel che segue:

Articolo 11

Mobilità del personale e trasferimento dei beni agli Enti Locali

1. Il trasferimento agli Enti Locali del personale e dei beni necessari per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione è regolato dalle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 112/98.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 12, che si riporta in quel che segue

Titolo III

Pianificazione e programmazione dei trasporti

Articolo 12

Indirizzi e soggetti della pianificazione

1. La pianificazione dei trasporti in Campania è il risultato di un processo decisionale cui contribuiscono, nel rispetto delle reciproche competenze e del principio di sussidiarietà, l'Unione Europea, lo Stato, la Regione, le Province, i Comuni, le Città Metropolitane (laddove istituite), le Comunità Montane e Isolane ed altri soggetti pubblici e privati.

2. La Regione partecipa:

a) alla pianificazione e programmazione comunitaria dei trasporti, in via prioritaria, nell'ambito del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea;

b) alla pianificazione e programmazione nazionale dei trasporti, in via prioritaria, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e mediante altre forme di concertazione con lo Stato e le altre Regioni;

c) alla pianificazione e programmazione regionale nell'ambito del Consiglio delle Autonomie Locali.

3. La Regione si raccorda con le altre Regioni al fine di promuovere una pianificazione coordinata dei trasporti finalizzata allo sviluppo sociale ed economico.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 13, che si riporta in quel che segue:

Articolo 13

Pianificazione degli investimenti e pianificazione dei servizi per la mobilità

1. La pianificazione regionale dei trasporti si distingue in pianificazione degli investimenti e pianificazione dei servizi per la mobilità.

2. La pianificazione degli investimenti, di cui ai successivi articoli 14 e 15, riguarda le scelte che incidono sulla struttura del sistema regionale e locale dei trasporti e, in particolare, gli investimenti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture, impianti e veicoli per il trasporto di persone e di merci.

3. La pianificazione dei servizi per la mobilità di cui ai successivi articoli 16, 17 e 18, riguarda la gestione del sistema dei trasporti, l'utilizzo ottimale delle risorse infrastrutturali, umane ed organizzative disponibili al fine di soddisfare la domanda di mobilità.

4. La pianificazione degli investimenti e la pianificazione dei servizi per la mobilità sono coordinate sulla base di obiettivi comuni a carattere generale.

5. La pianificazione dei servizi per la mobilità, ancorché orientata agli stessi obiettivi generali della pianificazione degli investimenti, viene definita ed attuata indipendentemente dallo stato di avanzamento del processo di pianificazione degli investimenti di cui al successivo articolo 14.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 14, che si riporta in quel che segue:

Articolo 14

Articolazione del processo di pianificazione degli investimenti

1. Il processo di pianificazione degli investimenti si articola in una successione di documenti diversi per grado di dettaglio, di operatività e di cogenza, adottati nell'ambito delle proprie competenze territoriali dalla Regione e dagli Enti Locali, come segue:

a) Piani generali dei trasporti: contengono le linee strategiche per la configurazione del sistema dei trasporti e le scelte generali per il riassetto organizzativo ed economico del settore. Il piano è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e dei trasporti di lungo periodo, alla stessa scala territoriale ed alla scala territoriale maggiore. Il Piano generale dei trasporti della Regione Campania è denominato "Piano regionale dei trasporti". I Piani generali dei trasporti delle singole Province sono denominati "Piani provinciali dei trasporti". I Piani generali dei trasporti dei Comuni, o di Comuni associati, sono denominati "Piani urbani della mobilità" -PUM-;

b) Piani di settore: contengono, in conformità alle linee strategiche contenute nei piani generali, gli interventi relativi al trasporto pubblico e privato, di persone e di merci, su strada, su ferro, via mare, aereo e elicotteristico sull'intero territorio di competenza dell'ente che ne cura la redazione. I programmi sono coordinati con gli analoghi piani di settore a scala nazionale. I Piani di settore possono avere contenuti integrativi rispetto ai Piani generali e possono essere approvati anche in assenza degli stessi;

c) Studi di fattibilità: riguardano un singolo intervento o un insieme organico e coordinato di interventi e contengono le verifiche funzionali, tecniche, amministrative, economiche, commerciali, finanziarie ed ambientali necessarie alla sua realizzazione. Gli Studi di fattibilità possono avere contenuti integrativi rispetto ai Piani generali e ai Piani di settore e possono essere approvati anche in loro assenza.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 15, che si riporta in quel che segue:

Articolo 15

Processo di pianificazione degli investimenti

1. Il Piano regionale dei trasporti è adottato, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali e tenuto conto dei piani generali approvati e trasmessi dagli Enti Locali, ogni cinque anni su proposta della Giunta regionale e approvazione del Consiglio regionale. La Giunta Regionale è tenuta a presentare la propria proposta almeno sei mesi prima della scadenza del piano vigente. Se il Consiglio Regionale non si esprime entro sei mesi dalla data di scadenza del piano vigente, il piano regionale proposto dalla Giunta vige quale piano regionale transitorio fino all'approvazione del nuovo Piano dei Trasporti da parte del Consiglio stesso.

2. La Giunta Regionale è tenuta a presentare al Consiglio Regionale la proposta del nuovo Piano Regionale dei Trasporti entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se il Consiglio Regionale non approva il Piano Regionale dei Trasporti entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta, il Piano Regionale dei Trasporti proposto dalla Giunta vige quale Piano Regionale transitorio fino all'approvazione del nuovo Piano dei Trasporti da parte del Consiglio stesso.

3. I Piani di settore di competenza della Regione sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

4. I Piani provinciali dei trasporti sono adottati ogni cinque anni dalle singole Province, sulla base di linee guida elaborate dalla Giunta Regionale ed in coerenza al Piano Regionale dei Trasporti, e trasmessi alla Giunta Regionale per il visto di conformità. Se la Giunta Regionale non si pronuncia entro 90 giorni dalla trasmissione di un piano provinciale, il visto si intende rilasciato.

5. I Piani di settore di competenza delle Province sono approvati dalle Province; se tali Piani di settore sono innovativi ed integrativi rispetto al piano provinciale dei trasporti, o sono redatti in assenza dello stesso, le Province devono acquisire il parere favorevole della Giunta Regionale che ne verifica la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di propria competenza. Se la Giunta Regionale non si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente espresso.

6. I Piani urbani della mobilità sono adottati ogni cinque anni dai singoli Comuni o dai Comuni associati, in coerenza al Piano Regionale ed al Piano Provinciale dei Trasporti e trasmessi alla Provincia e alla Giunta Regionale per il visto di conformità. Se la Giunta Regionale e la Provincia non si pronunciano entro 90 giorni dalla trasmissione di un Piano Urbano della Mobilità, il visto si intende rilasciato.

7. I Piani di settore di competenza di singoli Comuni o di Comuni associati sono da loro approvati; se tali Piani di settore sono innovativi ed integrativi rispetto al Piano Urbano della Mobilità, o sono redatti in assenza dello stesso, i singoli Comuni o i Comuni associati devono acquisire il parere favorevole della Giunta Regionale e della Provincia competente che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di loro competenza. Se la Giunta Regionale e la Provincia non si pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente espresso.

8. Gli studi di fattibilità sono approvati dall'ente pubblico competente, Regione o Enti Locali, secondo le rispettive funzioni; possono essere redatti da altri soggetti pubblici o privati e presentati per l'approvazione alla Regione o agli Enti Locali che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di loro competenza.

9. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'adozione degli atti di pianificazione e programmazione, nonché nell'adozione di tutti i documenti del processo di pianificazione degli investimenti, sono attivati i poteri sostitutivi regionali.

10. L'intero processo di pianificazione degli investimenti può essere definito in una conferenza dei servizi allo scopo istituita, il cui procedimento, ai fini della validazione, sarà definito con apposito regolamento.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 16, che si riporta in quel che segue:

Articolo 16

Articolazione del processo di pianificazione dei servizi di mobilità per il trasporto pubblico

1. La Giunta Regionale approva le linee direttive del trasporto pubblico, redatte con il supporto dell'Agenzia per la mobilità e sentiti la Commissione Consiliare competente e il Consiglio delle Autonomie Locali.

2. Le linee direttive orientano in particolare la programmazione triennale dei servizi minimi e contengono:

- a) la definizione dei principi e dei criteri per la loro determinazione;
- b) la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse da trasferire agli Enti Locali;
- c) la definizione della dimensione minima delle unità di gestione da affidare mediante procedura di affidamento concorsuale ai sensi del successivo art. 32 comma 7.

3. Le linee direttive orientano la programmazione dei servizi di mobilità in modo che essi siano qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con riferimento sia ai criteri definiti dagli artt. 14 e 16 del decreto legislativo 422\97, sia:

- a) ai documenti di pianificazione degli investimenti della Regione e degli enti locali;
- b) alla definizione di obiettivi di ripartizione modale per ogni bacino di traffico definito, ai sensi del successivo comma 4, tenuto conto delle caratteristiche del territorio da servire e delle caratteristiche infrastrutturali esistenti;
- c) al miglioramento del livello medio regionale dei servizi minimi definiti nel precedente triennio;
- d) alla definizione di standard di qualità e quantità coerenti con l'obiettivo della mobilità sostenibile;
- e) alla garanzia di standard di servizio con modalità o combinazione di modalità più efficienti in relazione alle caratteristiche della domanda;
- f) all'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili agli obblighi di servizio pubblico;
- g) alle integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative della mobilità;
- h) alla promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in particolare per le aree urbane e le zone più sensibili, coerenti con gli obblighi assunti a livello nazionale e internazionale per la riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento ambientale;
- i) ai parametri territoriali e di popolazione;
- j) agli esiti della consultazione con gli Enti Locali, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni imprenditoriali di categoria e dei consumatori;
- k) alla promozione di soluzioni che migliorino la sicurezza dell'intero sistema di trasporto individuale e collettivo e favoriscano l'integrazione fra le diverse modalità di trasporto;
- l) allo sviluppo di servizi in territori a domanda debole;
- m) alla eliminazione delle barriere e allo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili.

4. La pianificazione dei servizi per la mobilità di competenza delle Province si articola per bacini di traffico. Si intende per bacino di traffico un ambito territoriale risultante dall'insieme di più Comuni, caratterizzato da una domanda di mobilità i cui luoghi di origine-destinazione sono prevalentemente all'interno dei suoi confini e che dunque può essere soddisfatta con una rete funzionale autonoma e con un sistema integrato di servizi. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di pianificazione dei servizi per la mobilità, le Province elaborano e trasmettono alla Regione proposte relative alla programmazione triennale dei servizi minimi ferroviari di competenza della Regione.

5. Ciascuna Provincia, in concorso con i Comuni interessati, individua i bacini per la pianificazione dei servizi per la mobilità intercomunale. In particolare, con il Comune capoluogo di Provincia, ciascuna Provincia può individuare bacini di traffico di area metropolitana.

6. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di pianificazione dei servizi per la mobilità, per far fronte agli adempimenti previsti all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 422/97, ciascuna Provincia, in concorso con gli altri Enti Locali interessati e in coerenza alle linee direttive di cui al comma 1 del presente articolo, può individuare differenti modalità di espletamento dei servizi di linea di cui all'art. 3, comma 3, n.4), da affidare, attraverso procedure concorsuali e contratto di servizio, alle imprese che hanno i requisiti di idoneità morale e quelli necessari per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei Comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti, possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti di idoneità morale e professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 17, che si riporta in quel che segue:

Articolo 17

La programmazione triennale dei servizi minimi

1. Nell'ambito del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità di cui al precedente articolo 16, ai fini di definire il livello e individuare la rete dei servizi minimi, con il supporto dell'Agenzia regionale per la mobilità sostenibile, di cui al successivo articolo 21, la Regione, per i servizi di propria competenza, le Province, in

riferimento ai singoli bacini di traffico, i Comuni Capoluogo di Provincia e, ove esistenti, le Città Metropolitane per i servizi di loro competenza, o gli altri Enti Locali, ai sensi dell'art.8, comma 4, tutti nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee direttive di cui al precedente art. 16, in coerenza all'art. 16 comma 1 e 2 del decreto legislativo 422\97, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali di trasporto pubblico locale contenenti:

- a) l'organizzazione dei servizi minimi di propria competenza;
- b) le proposte di integrazione modale e tariffaria per i servizi di propria competenza;
- c) le risorse da destinare all'esercizio;
- d) le risorse da destinare agli investimenti in infrastrutture, impianti e veicoli;
- e) le modalità di determinazione delle tariffe per i servizi di propria competenza;
- f) la modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio di propria competenza;
- g) il sistema di monitoraggio della qualità e quantità dei servizi.

2. In base ai contenuti delle linee direttive di cui all'art. 16, comma 1, e dei programmi triennali di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, individua con proprio atto la rete dei servizi minimi del territorio regionale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 422\97.

3. La programmazione triennale e l'individuazione della rete dei servizi minimi di cui al comma 2 possono essere realizzate indipendentemente dall'approvazione dei Piani generali dei trasporti e dei Piani di settore di cui all'art. 14.

4. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'adozione degli atti di programmazione triennale nonché nell'adozione di tutti i documenti del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità, entro 6 mesi dalla scadenza del triennio o, in prima applicazione della presente legge, entro 6 mesi dall'approvazione delle linee direttive regionali, sono attivati i poteri sostitutivi regionali.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 18, che si riporta in quel che segue:

Articolo 18

Articolazione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità per il trasporto stradale individuale

1. I documenti del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità per il trasporto individuale sono:

- a) Piano generale del traffico per la viabilità extraurbana ai sensi dell' art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 - "Codice della strada", di competenza delle Province.
- b) Piano urbano del traffico ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 285/92 "Codice della strada".

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 19, che si riporta in quel che segue:

Articolo 19

Partecipazione dei cittadini al processo di pianificazione

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali e di tutti gli altri soggetti privati e pubblici interessati al sistema di trasporto regionale e locale, gli Enti Locali sono tenuti a redigere, per ciascun piano, un "programma di partecipazione".

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 20, che si riporta in quel che segue:

Articolo 20

Accordi di programma con lo Stato e con le altre Regioni

1. Al fine di coordinare le politiche regionali e statali in materia di trasporto pubblico e mobilità, il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 422/97, stipula accordi di programma con lo Stato e con le altre Regioni.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 21 che si riporta in quel che segue:

Titolo IV

Agenzie e Consulta per la mobilità

Articolo 21

Agenzia regionale per la mobilità sostenibile

1. E' istituita l'Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile, denominata ACaM, ente dotato di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile, tecnica.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 22, che si riporta in quel che segue:

Articolo 22

Funzioni dell' ACaM

1. All'ACaM sono demandate le funzioni di supporto alla Regione e, ove richiesto, agli Enti Locali nelle seguenti materie:

- a) gestione del processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio del sistema dei trasporti mediante il Centro studi;

- b) gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;
- c) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza della Regione e, ove richiesto, degli Enti Locali;
- d) stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;
- e) controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti;
- f) definizione e gestione della politica tariffaria.

2. L'A. Ca. M. realizza e gestisce una banca dati del sistema della mobilità, del sistema della qualità dei servizi, del sistema di informazione alla clientela, e predispose una relazione annuale sull'andamento dei servizi di trasporto da trasmettere all'Assessorato ai Trasporti ed alla Commissione consiliare competente.

3. Per lo svolgimento dei compiti di informazione e analisi della domanda e degli altri propri compiti istituzionali, gli Enti locali trasmettono all'Agenzia i dati necessari forniti dalle imprese esercenti relativi ai servizi di trasporto pubblico, secondo le modalità specificate nei contratti di servizio. Per tale attività l'Agenzia può avvalersi di una struttura di monitoraggio, anche esterna, cui può essere conferito il diritto all'accesso ai dati delle imprese e aziende che gestiscono i servizi di trasporto. I dati raccolti dall'Agenzia sono trasmessi alle Organizzazioni Sindacali, imprenditoriali e dei consumatori e sono oggetto di confronto tra le Organizzazioni e la Regione per la definizione del successivo programma triennale dei trasporti.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 23, che si riporta in quel che segue:

Articolo 23

Organi

1. Sono organi dell'ACaM il Direttore generale, il Collegio dei revisori.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 24, che si riporta in quel che segue:

Articolo 24

Il Direttore generale

1. Il Direttore generale dell'A. Ca. M è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai trasporti e sentita la Commissione consiliare competente.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato e decade alla scadenza della Giunta Regionale; resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore generale. Il suo emolumento è definito dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore. L'incarico è incompatibile con altre attività professionali. Nel contratto sono individuate le condizioni e le modalità attraverso le quali il Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore ai Trasporti, previa deliberazione di Giunta Regionale, può revocare l'incarico del Direttore generale.

3. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'agenzia ed esercita tutti i poteri di direzione e gestione in coerenza con gli indirizzi della Giunta Regionale.

4. Il Direttore generale provvede in particolare ai seguenti compiti:

- a) adozione del regolamento, approvato dalla Giunta Regionale, che disciplina il funzionamento dell'agenzia e ne specifica le funzioni;
- b) direzione della struttura;
- c) predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- d) gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, verifica del loro utilizzo, gestione del patrimonio e del personale;
- e) verifica e assicurazione del livello di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno;
- f) redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta regionale;
- g) stipula dei contratti e delle convenzioni nonché di tutti gli altri atti necessari e obbligatori;
- h) cura delle relazioni sindacali.

5. Al Direttore generale si applicano in materia di revoca, incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme di cui alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Passa all'articolo 25 e pone in votazione il subemendamento sostitutivo dell'emendamento, Reg. Gen. n. 25/101, a firma del Consigliere Ronghi, che si riporta in quel che segue:

"Al comma due, primo rigo, al posto delle parole "tre membri" inserire le parole "cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti". Allo stesso comma due, terzo rigo, al posto delle parole "della Giunta" inserire le parole "del Consiglio".

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione il subemendamento sostitutivo dell'emendamento, Reg. Gen. n. 26/101, a firma dei Consiglieri Amato, Bianco e Ronghi, che si riporta in quel che segue:

Al secondo comma, l'ultimo periodo è così sostituito: "Il collegio dura in carica tre anni e, comunque, non oltre la durata della legislatura. I Revisori restano comunque in carica fino alla nomina del nuovo collegio".

Il Consiglio approva a maggioranza.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'emendamento Reg. Gen. n. 22/101, a firma Ronghi ed altri, che si riporta in quel che segue:

Al comma quarto dell'articolo 25 dopo la parola componenti inserire le parole effettivi e supplenti.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 25, così come emendato, che si riporta in quel che segue:

Articolo 25

Collegio dei revisori

1. Presso l'A. Ca. M. è istituito il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti iscritti al registro dei Revisori Ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il collegio è costituito con proprio atto, dal Presidente del Consiglio regionale. Il collegio dura in carica tre anni e comunque non oltre la durata della legislatura. I Revisori restano, comunque, in carica fino alla nomina del nuovo collegio.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'A. Ca. M ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. I Revisori dei Conti hanno anche, disgiuntamente, diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'agenzia.

4. La Giunta regionale determina l'indennità spettante al Presidente e ai componenti effettivi e supplenti il collegio all'atto della nomina del collegio stesso.

5. Ai componenti del collegio si applicano, in materia di revoca incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme di cui agli art. 4, 9 e 12 della legge regionale n. 17/96.

6. La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionati o deceduti, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 26, che si riporta in quel che segue:

Articolo 26

Controllo

1. Le funzioni di controllo sull'A. Ca. M sono esercitate dalla Giunta regionale; sono sottoposti a controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:

a) il bilancio di previsione annuale e poliennale;

b) gli impegni di spesa poliennale;

c) il conto consuntivo;

d) il programma annuale di attività;

e) il regolamento;

f) la dotazione organica;

g) la relazione annuale sull'attività svolta.

2. Gli atti di cui al precedente comma 1, devono essere inviati alla Giunta regionale ed alle Commissioni consiliari permanenti corredati del parere del Collegio dei Revisori.

3. Gli atti non soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nell'albo della sede dell'A. Ca. M.

4. Nei casi di inadempienza sono attivati i poteri sostitutivi regionali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 27, che si riporta in quel che segue:

Articolo 27

Funzionamento e organico

1. Il Direttore generale entro 60 giorni dalla sua nomina redige e propone il regolamento dell'A. Ca. M;

2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e disciplina il funzionamento dell'A. Ca. M ed in particolare ne specifica le funzioni, ne definisce l'organizzazione, la dotazione organica, le modalità di reclutamento del personale, le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al successivo comma 4, nonché le modalità per la definizione di rapporti con soggetti esterni di cui al successivo comma 5, oltre che con soggetti aventi specifiche professionalità, presenti tra il personale di Enti Locali o Aziende di trasporto pubblico. La struttura dell'A. Ca. M deve essere comunque improntata a principi di alta professionalità, snellezza, funzionalità.

3. Per svolgere, ove richiesto, le funzioni di supporto alle Province in alternativa alla Agenzia Territoriale per la mobilità sostenibile di cui al successivo articolo 28, l'A. Ca. M può essere articolata su base provinciale.

4. All'interno dell'A. Ca. M. viene costituito un Osservatorio regionale responsabile del monitoraggio e dell'analisi di tutti gli aspetti connessi alla mobilità di passeggeri e merci nel territorio della Regione Campania. Una sezione specifica dell'Osservatorio è dedicata al lavoro, con la funzione di monitorare l'evoluzione occupazionale del settore e analizzare tutte le tematiche relative alla attività lavorativa, dalla applicazione dei contratti agli aggiornamenti e alla formazione del personale, nonché alla mobilità sia all'interno del settore che verso altri settori pubblici e privati, e di promuovere un'indagine triennale sul diritto alla mobilità a livello

regionale. Altra sezione speciale dell'Osservatorio, denominata Centro Studi, viene dedicata allo studio, alla ricerca e alla formazione in tema di trasporto e di logistica.

5. Per l'esercizio dei suoi compiti di progettazione, studio e ricerca l'A. Ca. M può stipulare con esperti contratti di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Può altresì stipulare convenzioni con Società, Enti qualificati e Università per l'espletamento di particolari servizi e partecipare a consorzi e società con finalità di ricerca e formazione.

6. Per il funzionamento e la gestione dell'A. Ca. M, e come eventuale contributo al funzionamento delle agenzie territoriali, come dal successivo articolo 28, la Regione destina annualmente il 2% del fondo regionale dei trasporti.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 28, che si riporta in quel che segue:

Articolo 28

Agenzie territoriali per la mobilità sostenibile

1. Le Province e i Comuni Capoluogo di Provincia possono istituire, con l'eventuale cofinanziamento della Regione, per ciascun ambito territoriale provinciale o metropolitano, una agenzia per la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

2. L'agenzia è costituita nei modi e nelle forme stabilite dagli enti locali, ai sensi del titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le Province e i Comuni capoluogo di Provincia possono identificare modalità congiunte di organizzazione e gestione delle agenzie territoriali per la mobilità sostenibile al fine di favorire l'integrazione e il miglioramento dei servizi di propria reciproca competenza.

3. Alle agenzie territoriali sono demandate le funzioni di supporto agli Enti locali nelle seguenti materie:

- a) gestione del processo di pianificazione degli investimenti;
- b) gestione della pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;
- c) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza degli enti locali;
- d) di stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;
- e) controllo vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti;
- f) ogni altra funzione loro assegnata dagli enti locali, compatibilmente con le norme previste dalla presente legge.

4. Ove non sia costituita l'Agenzia Territoriale, le Province e i Comuni Capoluogo di Provincia, d'intesa con la Regione, possono ricorrere al supporto dell'A. Ca. M.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 29, che si riporta in quel che segue:

Articolo 29

Consulta regionale per la mobilità

1. La Consulta è istituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti, sentito il parere della Commissione consiliare competente; è presieduta dall'Assessore ai Trasporti. Con apposito regolamento da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina la composizione della Consulta, di cui comunque fanno parte le associazioni degli Enti locali di cui all'art. 270 del decreto legislativo n. 267/2000 e ne definisce i compiti e il funzionamento.

2. La Consulta assicura la partecipazione degli utenti, delle parti sociali, delle Associazioni di categoria del settore del trasporto di persone e merci e delle comunità locali al processo di pianificazione e programmazione del sistema di trasporto e di mobilità.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 30, che si riporta in quel che segue:

Titolo V

L'organizzazione dei servizi

Articolo 30

I contratti di servizio

1. I contratti di servizio, previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 422/97, regolano l'esercizio di tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale; sono stipulati dalla Regione e dagli enti locali con riferimento alle competenze di cui agli artt. 6, 8, 9, 10.

2. Nel dare attuazione all'art. 19 del decreto legislativo 422/97, i contratti di servizio assicurano, tra l'altro, la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio della loro validità. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validità, al fine di consentire la definizione degli orari nazionali.

3. Ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 422/97, i contratti di servizio, per i quali non è assicurata al momento della loro stipula la corrispondenza fra gli importi di cui alla lettera l) del successivo comma 8 e le risorse effettivamente disponibili, sono nulli.

4. Nei contratti di servizio stipulati da soggetti diversi dalla Regione, sono nulle le eventuali clausole che prevedono o producono oneri a carico della Regione in misura superiore a quelli previsti per i servizi minimi definiti secondo le modalità dettate dalla presente legge.

5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento CEE n. 1191/69 e successive modifiche e il regolamento CEE n. 1839/91 e successive modifiche ed avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio.

6. La durata dei contratti di servizio è:

- a) fino a sei anni, con opzione di rinnovo per altri tre anni, per i servizi di trasporto autofilotrannviari;
- b) fino a sei anni, con opzione di rinnovo per altri tre anni, per i servizi di trasporto marittimo;
- c) fino a nove anni, per i servizi di trasporto ferroviario regionale;
- d) fino a nove anni, per i servizi di trasporto ferroviario metropolitano in sede propria;
- e) fino a quattro anni, con opzione di rinnovo per altri due anni, per tutte le altre modalità di trasporto.

7. Al termine del primo periodo contrattuale, per i servizi di cui alle lettere a), b), e), l'ente affidante può esercitare l'opzione di rinnovo del contratto secondo le modalità definite all'interno del contratto stesso.

8. Allo scopo di rendere omogenee le relazioni contrattuali, i contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi, in coerenza al contratto tipo elaborato e presentato dalla Regione:

- a) l'oggetto del contratto;
- b) il periodo di durata del contratto, comunque non superiore a quanto stabilito dal comma 6;
- c) le modalità di esercizio dell'opzione di rinnovo del contratto che possono essere esercitate dall'ente affidante;
- d) le caratteristiche dei servizi offerti ed il relativo programma analitico di esercizio;
- e) le modalità di erogazione dei servizi che prevedono l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 285/92;
- f) le modalità di modifica della specifica dei servizi, con particolare riferimento alla possibilità di modificazione delle linee e degli orari anche durante il periodo di vigenza contrattuale;
- g) le tariffe del servizio e, ove ritenuto necessario, le modalità per le eventuali modifiche e relativi limiti, nonché l'obbligo di aderire alle strutture per l'integrazione tariffaria, ove esistente;
- h) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarità e puntualità, velocità commerciale, affidabilità del servizio, informazione agli utenti, rispetto dell'ambiente, età dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza, comportamento del personale e rispetto della carta dei servizi predisposta in coerenza agli standard minimi previsti dalla Regione Campania;
- i) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;
- j) la definizione di eventuali piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti;
- k) i vincoli a carico dell'ente pubblico affidante, relativi al rilascio di autorizzazioni relativi ad altri servizi in concorrenza nello stesso territorio;
- l) l'importo eventualmente dovuto dall'ente affidante all'impresa di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonché i tempi e le relative modalità di pagamento;
- m) i casi di revisione degli importi di cui alla lettera l) e i limiti percentuali entro cui può essere prevista la revisione;
- n) le modalità di modificazione e di risoluzione del contratto in essere;
- o) le garanzie che l'impresa affidataria deve prestare;
- p) l'obbligo dell'affidatario di utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio e di prevedere un piano di progressivo adeguamento dei mezzi di trasporto alla normativa di accessibilità di cui al DPR n.503/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- q) i sistemi utilizzati per il rilevamento dell'utenza;
- r) l'obbligo di fornire, su supporto cartaceo ed informatico, i dati necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio;
- s) l'obbligo dell'affidatario di dotarsi di un responsabile di esercizio ai sensi del successivo art. 31, comma 2, e di un responsabile della qualità, ai sensi della normativa vigente sulla certificazione della qualità;
- t) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuità nella quantità dei servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio.
- u) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni imprenditoriali di categoria;
- u) l'obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;

v) l'indicazione dei beni funzionali e strumentali allo svolgimento del servizio ai sensi dell'art. 36 e le modalità con cui l'ente affidante può identificarne di nuovi;
w) le modalità di trasferimento del personale in caso di subentro di impresa, le modalità di trasferimento dei beni e dell'esercizio del diritto di prelazione in caso di subentro di impresa e i relativi criteri di valutazione economica previsti dal successivo art. 36;
x) l'obbligo di tenere la contabilità separata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69 come modificato dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 1893/91 e la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;

y) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo anche della qualità da parte dell'ente affidante;
z) le sanzioni e le penali in caso di mancato rispetto degli impegni assunti e gli incentivi potenziali da erogare per il perseguimento degli obiettivi concordati;
aa) le procedure da osservare in caso di controversia.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 31, che si riporta in quel che segue:

Articolo 31

Regolarità d'esercizio

1. La vigilanza sulla regolarità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è svolta dalla Regione, con il supporto dell'ACaM, dalle Province e dai Comuni Capoluogo di Provincia secondo le competenze loro attribuite. Per regolarità si intende il rispetto degli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffario e delle altre condizioni o vincoli determinati in sede di affidamento. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale approverà il regolamento dei servizi ispettivi previsti dal presente comma.

2. L'impresa affidataria di servizi di trasporto pubblico regionale e locale deve dotarsi di un responsabile di esercizio che risponda della regolarità e sicurezza nello svolgimento dei servizi nei confronti dell'ente preposto alla vigilanza dei medesimi.

3. Gli orari dei servizi, predisposti secondo il programma di esercizio definito dall'ente affidante, così come specificato nel disciplinare di gara, debbono essere preventivamente sottoposti all'approvazione dell'ente affidante, il quale ne verifica la conformità rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di servizio. Eventuali osservazioni e rilievi sono comunicati all'impresa affidataria entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione degli orari stessi. Trascorso tale termine gli orari si intendono approvati. Salvo casi di forza maggiore, ogni variazione di orario deve essere preventivamente resa nota agli utenti attraverso opportune forme di comunicazione.

4. La localizzazione delle fermate è stabilita in sede di affidamento del servizio e inserita nel contratto di servizio, avuto riguardo agli interessi generali degli utenti e nel rispetto delle norme di circolazione. Le tabelle di fermata debbono riportare gli orari di transito dei servizi per le varie destinazioni.

5. I veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di linea non possono essere usati per altro scopo se non previa autorizzazione dell'ente affidante.

6. In caso di interruzione del servizio di trasporto pubblico per cause ascrivibili all'impresa affidataria, l'ente affidante adotta i provvedimenti indispensabili per assicurare il tempestivo ripristino del servizio pubblico, anche in danno, e avvalendosi degli impianti e materiali del gestore.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Passa all'esame dell'articolo 32 e pone in votazione l'emendamento Reg. Gen. n.40/101 a firma Ronghi ed altri, che si riporta in quel che segue:

"Al comma 8 dell'articolo 32, dopo la parola "funzione" sostituire le altre parole ed inserire "dell'esercizio del trasporto pubblico di linea".

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 32, così come emendato, che si riporta in quel che segue:

Articolo 32

Procedure per l'affidamento dei servizi

1. Le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono improntate ai seguenti principi:

a) separazione tra la funzione di pianificazione, amministrazione e controllo e la gestione dei servizi e delle reti di trasporto pubblico regionale e locale;

b) separazione fra la gestione delle reti e la gestione dei servizi, secondo i principi della direttiva CEE n. 440/91;

c) predisposizione dei bandi di gara dei servizi di trasporto pubblico in modo da minimizzare i rischi che le imprese aggiudicatrici godano di sussidi incrociati fra le attività oggetto di contribuzione pubbliche e le attività da loro svolte in altri mercati contigui al trasporto pubblico e aperti alla concorrenza.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi di trasporto ferroviario, la Giunta regionale, con apposito regolamento da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, disciplina la gestione delle infrastrutture ferroviarie ad essa conferite.

3. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di favorire la concorrenza nella gestione, la Regione e gli Enti locali, in base alla rispettiva competenza, stipulano i contratti di servizio con le imprese aggiudicatrici, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale degli appalti pubblici di servizi.

4. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente.

5. Sono esclusi dalla partecipazione alla gare i soggetti indicati dall'art. 18 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 422/97.

6. L'aggiudicazione dei servizi avviene sulla base dei criteri previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e dall'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 422/97. La scelta dei soggetti è effettuata attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell'oggetto di affidamento.

7. Le procedure di affidamento concorsuale riguardano unità di gestione che sono contraddistinte da una dimensione della percorrenza superiore ad un minimo adeguato al conseguimento di economie di scala e al miglioramento dell'efficienza, e che sono corrispondenti ad un sistema di reti e di servizi autonomo e integrato. Se l'affidamento riguarda modalità diverse di trasporto, i servizi possono essere messi a gara separatamente, salvaguardando la maggiore possibilità di integrazione modale.

8. L'eventuale risparmio, conseguito da ribassi d'asta, rispetto alle risorse assegnate alle Province o ai Comuni capoluogo di provincia, rimane a disposizione dell'ente locale con vincolo di destinazione alla funzione dell'esercizio del trasporto pubblico di linea.

9. Le imprese affidatarie dei servizi minimi e aggiuntivi di trasporto pubblico devono adottare un regime di contabilità separata tra tali attività e quelle svolte in altri mercati contigui al servizio pubblico e aperti alla concorrenza, o operare attraverso società distinte in relazione alla diverse attività.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 33, che si riporta in quel che segue:

Articolo 33

Sub affidamento dei servizi

1. E' consentito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, il sub affidamento dei servizi di trasporto, previa autorizzazione dell'ente pubblico affidante. Con apposito regolamento la Regione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i criteri di rilascio e revoca delle autorizzazioni, in coerenza ai seguenti principi:

a) l'affidatario è comunque responsabile dell'attuazione del contratto di servizio nei confronti dell'ente pubblico affidante;

b) l'impresa subaffidataria deve possedere i requisiti di idoneità morale e professionale e quelli necessari per l'esercizio delle attività di trasporto di persone; è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto di persone e ad applicare il contratto nazionale collettivo di categoria;

c) in caso di decadenza o revoca dell'affidamento decade contestualmente il subaffidamento, senza il riconoscimento di alcun importo a titolo di indennizzo da parte dell'ente pubblico affidante;

d) il subaffidamento deve riguardare servizi di trasporto marginali, non superiori ad una quota percentuale massima dei servizi previsti in contratto che verrà definita nel regolamento di cui sopra;

e) se l'aggiudicazione dei servizi in sub affidamento avviene mediante procedure concorsuali, l'affidamento avviene in coerenza alle indicazioni del comma 6 del precedente articolo 32;

f) in caso di trasferimento dei lavoratori dall'impresa affidataria a quella subaffidataria si applicano le disposizioni dell'articolo 37, comma 1.

2. E' consentito il subaffidamento di servizi complementari, previa autorizzazione dell'ente pubblico affidante. Con apposito regolamento la Regione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i criteri di rilascio e revoca delle autorizzazioni.

3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi precedenti, è vietato il subaffidamento dei servizi. Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 34, che si riporta in quel che segue:

Articolo 34

Sanzioni e decadenza

1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio.

2. L'ente affidante applica le sanzioni e le penali in presenza delle infrazioni relative agli obblighi specificamente previsti nel contratto di servizio.

3. L'impresa affidataria decade dall'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio:

- a) se vengono meno i requisiti di idoneità morale, finanziaria, e professionale previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria;
- b) per gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;
- c) in presenza di irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio;
- d) per grave violazione delle prescrizioni dettate dall'ente responsabile dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio;
- e) per gravi irregolarità per quanto attiene alla tutela giuridica, normativa e contrattuale dei lavoratori dipendenti;
- f) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

4. In caso di decadenza dall'affidamento è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'impresa affidataria del servizio, la quale dovrà risarcire l'ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovesse sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.

5. Qualsiasi trasformazione societaria o altra variazione di natura giuridica dell'impresa affidataria, ovvero sostituzione da parte della stessa di altri a sé nella gestione anche parziale del servizio, in costanza dell'affidamento, deve essere tempestivamente comunicata all'ente affidante.

6. Le imprese affidatarie dei servizi hanno l'obbligo di consentire al personale, incaricato dai soggetti cui compete l'esercizio dell'attività di vigilanza, il libero accesso ai veicoli, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile, secondo quanto previsto dai rispettivi contratti di servizio.

7. Il personale di cui al comma 6 accerta e contesta le violazioni a carico delle aziende secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di servizio.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 35, che si riporta in quel che segue:

Articolo 35

Revoca

1. L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio:

- a) in caso di modifiche o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi;
- b) nei casi in cui siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;
- c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità, alle sopravvenute esigenze dell'utenza;
- d) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

2. Il contratto di servizio può prevedere, in caso di revoca dell'affidamento, procedure di arbitrato, anche conciliativo; nell'ipotesi di revoca parziale può essere previsto, alternativamente, il prolungamento dell'affidamento anche oltre i termini di cui all'art. 30 al fine di preservare l'equilibrio economico del contratto.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 36, che si riporta in quel che segue:

Articolo 36

Subentro di impresa

1. In caso di subentro di un'impresa, al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo, così come in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del gestore dell'affidamento, di risoluzione contrattuale per qualsiasi causa imputabile all'affidatario.

2. In caso di subentro di nuova impresa il soggetto non più affidatario deve trasferire al soggetto subentrante i beni acquistati con fondi pubblici identificati dall'ente affidante come funzionali all'effettuazione del servizio, secondo le modalità e i criteri di valutazione economica dei beni indicati nel contratto di servizio stesso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione, da esercitarsi secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'emendamento Reg. Gen. n. 44/101, a firma Ronghi ed altri, che si riporta in quel che segue.

"Al comma uno dell'articolo 37, dopo la parole "422/97" depennare il seguito e sostituirlo con le parole "conservando al personale l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico acquisito comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere".

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 37, così come emendato, che si riporta in quel che segue:

Articolo 37

Trasferimento del personale dipendente

1. In caso di subentro di nuova impresa, si effettua il trasferimento del personale dipendente dall'impresa cessante all'impresa subentrante in coerenza alle indicazioni dell'art. 18 comma 2 lettera e) del decreto legislativo n. 422/97, conservando al personale l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico acquisito comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere.

2. I criteri e le procedure di cui al comma 1) sono applicati anche nel caso in cui, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, il servizio sia affidato al soggetto precedentemente affidatario.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 38, che si riporta in quanto segue.

Articolo 38

Tutela degli utenti e Carta dei servizi

1. Ai fini della valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini, la Regione istituisce lo strumento operativo della Carta dei servizi, da adottarsi dalle aziende ed imprese entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Con apposito regolamento la Giunta Regionale definisce il contenuto minimo standard della Carta dei Servizi al fine di permettere la comparazione tra i vari gestori, di perseguire obiettivi di miglioramento, di attivare forme di incentivazione. Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 39, che si riporta in quel che segue:

Articolo 39

Servizi di trasporto pubblico autorizzati

1. I servizi di trasporto pubblico autorizzati, di cui all'art. 5, devono essere assentiti dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 o dagli enti locali competenti, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 previo parere favorevole della Regione.

2. L'autorizzazione ha durata triennale e viene rilasciata alle imprese in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale e quelli previsti dalla normativa nazionale vigente per l'esercizio di servizi di trasporto di linea e non di linea.

3. Con apposito regolamento regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i requisiti di rilascio e revoca delle autorizzazioni, sulla base del principio di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi. L'istanza per l'autorizzazione si intende implicitamente accolta se non viene data risposta entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 40, che si riporta in quel che segue:

Articolo 40

Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico

1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle imprese affidatarie con apposito regolamento di servizio, nel rispetto della normativa applicabile e devono essere permanentemente rese note ai cittadini in forma adeguata. Il regolamento è comunicato all'ente affidante ed entra in vigore dopo 30 giorni dall'inoltro, fatti salvi eventuali rilievi dell'ente stesso, che ne verifica la congruità rispetto al contenuto del contratto di servizio.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità del titolo di viaggio e le relative norme di applicazione sono definite dalla legge regionale del 13 agosto 1998, n.13.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 41, che si riporta in quel che segue:

Titolo VI

Interventi finanziari

Articolo 41

Fondo regionale trasporti

1. Le risorse finanziarie relative agli oneri derivanti dalla presente legge, trasferite dallo Stato alla Regione, confluiscono annualmente in un apposito capitolo del bilancio regionale, denominato Fondo regionale trasporti. Il Fondo regionale trasporti, oltre che dalle risorse precedenti, è alimentato da risorse proprie regionali ed il suo ammontare è determinato nella Legge di Bilancio. Il Fondo regionale trasporti è adeguato annualmente al tasso d'inflazione programmata ed evidenzia separatamente le risorse destinate al finanziamento dei servizi e quelle destinate al finanziamento degli investimenti.

Rientrano nel Fondo regionale trasporti gli oneri inerenti i servizi minimi, gli investimenti relativi allo sviluppo e miglioramento del trasporto pubblico regionale e locale, la costituzione e gestione dell'ACaM, e la copertura delle spese dirette della Regione relative ad interventi quali la realizzazione di infrastrutture, impianti e sistemi tecnologici, l'acquisto diretto di beni e servizi, l'esecuzione di studi, ricerche, progetti.

2. Le Province e i Comuni Capoluogo di Provincia o gli altri enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, istituiscono appositi fondi dei trasporti in cui confluiscono le risorse trasferite dalla Regione, oltre a risorse proprie.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 42, che si riporta in quel che segue:

Articolo 42

Contributi per i servizi minimi

1. La Regione attraverso la sottoscrizione dei contratti di servizio destina direttamente le risorse ai soggetti gestori dei servizi minimi di competenza regionale.

2. La Regione, sulla base dei programmi triennali presentati dagli Enti locali competenti e da essa approvati, trasferisce alle Province ed ai Comuni Capoluogo di Provincia o agli altri Enti Locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, le risorse da destinare alla copertura degli oneri relativi ai servizi minimi.

3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali e la Commissione consiliare competente, nelle linee direttive di cui all'articolo 16, determina i criteri di allocazione delle risorse alle Province ed ai Comuni Capoluogo di Provincia, o agli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, tenendo conto anche delle specificità e differenze territoriali; determina altresì le modalità di controllo, i casi e le modalità di revoca dei contributi, i tempi e i modi dell'erogazione.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 43, che si riporta in quel che segue:

Articolo 43

Contributi per gli investimenti

1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, per lo sviluppo e il miglioramento dei sistemi di trasporto pubblico regionale e locale, attraverso contributi in conto capitale, contributi in conto ammortamento, mutui, contributi per la copertura degli oneri derivanti da contratti di leasing.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono: gli Enti locali, le aziende e imprese esercenti il trasporto pubblico regionale e locale, eventuali altri soggetti pubblici e privati.

3. La Regione provvede, attraverso la stipula di specifici accordi di programma con gli enti locali interessati, al finanziamento degli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e delle infrastrutture. Gli accordi di programma determinano il concorso finanziario delle parti per gli investimenti e stabiliscono quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regionali agli enti delegati (Province e Comuni Capoluogo di Provincia).

4. Gli investimenti effettuati con contributi regionali devono essere destinati esclusivamente al servizio pubblico di linea. I mezzi acquistati, le infrastrutture e le tecnologie realizzate anche solo parzialmente con il finanziamento regionale non possono essere trasferiti o alienati senza l'assenso della Regione.

5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per la valutazione degli investimenti, le modalità di controllo, i casi e le modalità di revoca dei contributi, i tempi e i modi dell'erogazione.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 44, che si riporta in quel che segue:

Titolo VII

Norme transitorie e Finali

Articolo 44

Esercizio temporaneo delle funzioni e dei compiti delle Province e dei Comuni da parte della Regione

1. Nei primi tre anni di vigenza della presente legge, la Regione, su proposta delle Province e dei Comuni Capoluogo di Provincia, può continuare ad esercitare in via temporanea le funzioni ed i compiti delegati.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 45, che si riporta in quel che segue:

Articolo 45

Trasferimenti alle Province e ai Comuni Capoluogo

1. Con l'attivazione del Fondo Regionale Trasporti la Giunta Regionale stabilisce, con apposito regolamento, le modalità ed i criteri di trasferimento degli stanziamenti a favore delle Province e dei Comuni Capoluogo di Provincia.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 46, che si riporta in quel che segue:

Articolo 46

Proroga dei servizi esercitati dalle aziende titolari di concessione

1. I servizi di trasporto esercitati dalle aziende e imprese titolari di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla effettiva scadenza della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa formalizzazione di uno specifico contratto di servizio ponte da sottoscrivere entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di mancata stipula del contratto di servizio ponte per impossibilità oggettiva, la concessione decade e si provvede in via sostitutiva con l'attivazione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei relativi servizi.

3. I contratti di servizio ponte rimangono in vigore fino alla definizione delle procedure di affidamento concorsuale dei servizi; devono attenersi ai contenuti minimi previsti dall'art. 30 comma 8 e devono prevedere un progressivo incremento del rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura.

4. I contratti di servizio ponte di cui ai commi precedenti possono essere sottoscritti da aggregazioni fra aziende e imprese che sono titolari di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, anche da realizzarsi attraverso la formula dell'associazione temporanea di imprese. Gli enti locali incentivano, con le modalità da loro ritenute più opportune, il processo di aggregazione fra imprese.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Passa all'esame dell'articolo 47 e pone in votazione l'emendamento, Reg. Gen. n.47/101 a firma Ronghi ed altri, che si riporta in quel che segue:

"All'articolo 47, comma unico, al rigo quinto dopo la parola "esodi" aggiungere il termine "volontari".

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 47, così come emendato, che si riporta in quel che segue:
Articolo 47

Incentivi per il riassetto organizzativo

1. La Regione, al fine di incentivare il riassetto organizzativo e la trasformazione societaria delle aziende attuali concessionarie di servizi di trasporto e il riassetto organizzativo delle aziende che risulteranno affidatarie del servizio di trasporto a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, adotta, con la partecipazione delle stesse aziende e degli enti locali proprietari, le opportune azioni di riqualificazione professionale ed azioni finalizzate ad esodi volontari incentivanti dirette ai lavoratori che non possono trovare utile collocazione nei processi di trasformazione del settore del trasporto regionale e locale.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Passa all'esame dell'articolo 48 e pone in discussione il subemendamento sostitutivo dell'emendamento 48, a firma dei Consiglieri Amato, Ronghi, Maranta, Nolli, Bianco e Simeone, che si riporta in quel che segue:

Sostituire il titolo dell'articolo "Salvaguardia degli integrativi aziendali" con le parole "clausola di salvaguardia".

Al comma primo, primo rigo, sopprimere le parole "in fase di prima applicazione delle procedure concorsuali".

Al sesto rigo del medesimo comma sopprimere le parole "del contratto integrativo".

Nello stesso comma, infine, sopprimere dalle parole "per quanto compatibile" fino alla fine.

Sopprimere il secondo comma.

Il terzo comma diventa secondo.

Presidente Ferraiuolo: Concede la parola al Consigliere Bianco.

Bianco, Presidente del Gruppo di Forza Italia: Pur avendo co-firmato l'emendamento, mostra perplessità perché, a suo dire, così come è stato formulato in via definitiva, non garantisce la concorrenza fra le aziende.

Presidente Ferraiuolo: Concede la parola al Consigliere Maranta.

Maranta, Rappresentante del Gruppo di Rifondazione Comunista: Sostiene che le preoccupazioni del Consigliere Bianco non possono essere risolte a danno dei lavoratori.

Presidente Ferraiuolo: Concede la parola al Consigliere Ronghi.

Ronghi, Presidente del Gruppo di Forza Italia: Chiede di conoscere il parere dell'Assessore.

Presidente Zinzi: Concede la parola al Consigliere Bianco.

Bianco, Presidente del Gruppo di Forza Italia: Dichiaro di poter attenuare le sue preoccupazioni qualora l'Assessore si impegni a recepirle nel Regolamento di attuazione.

Presidente Ferraiuolo: Concede la parola all'Assessore Cascetta.

Cascetta, Assessore ai Trasporti: Nel ritenere fondate le preoccupazioni espresse dal Consigliere Bianco, osserva, tuttavia, che, a salvaguardia del principio di concorrenza, è previsto nella legge un livello di contrattazione regionale nonché la presenza di un Osservatorio sul lavoro che vengono incontro alle esigenze di cui Bianco si è fatto interprete. Si dichiara comunque favorevole, a rendere più esplicito in sede di Regolamento, i principi evidenziati dal Consigliere Bianco.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione il subemendamento riportato in quel che precede, a firma di diversi Consiglieri appartenenti a Gruppi consiliari differenti.

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 48, così come emendato, che si riporta in quel che segue.
Articolo 48

Clausola di salvaguardia

1. Per l'affidamento dei servizi, al personale dipendente, impiegato presso le aziende e imprese titolari di concessione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, trasferito per l'espletamento del contratto di servizio nei termini previsti dall'articolo 37, viene garantito dal soggetto affidatario, per la durata del contratto di servizio stipulato, oltre a quanto previsto dal già citato articolo 37, anche il trattamento economico aziendale in essere presso l'azienda titolare di concessione al momento di entrata in vigore della presente legge, ove eccedente l'eventuale trattamento integrativo riconosciuto dal soggetto affidatario.

2. I criteri e le procedure di cui ai commi precedenti sono applicati anche nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale, il servizio sia affidato all'azienda titolare di concessione al momento di entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 49, che si riporta in quel che segue:

Articolo 49

Linee guida per la regolamentazione degli orari e delle tariffe dei servizi di trasporto di competenza regionale

1. Nelle more della redazione del programma triennale dei servizi minimi di cui agli art. 16 e 17, la Giunta regionale redige le linee guida per la regolamentazione degli orari e delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico di sua competenza.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 50, che si riporta in quel che segue:

Articolo 50

Parere delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. Ogni qual volta negli articoli della presente legge si richiede di sentire il parere delle Commissioni consiliari competenti, il parere si intende favorevolmente espresso se la Commissione competente non si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 51, che si riporta in quel che segue:

Articolo 51

Norme abrogate

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e, in particolare,:

- legge regionale 28.3.2000 n. 7
- legge regionale 8.9.1993 n. 34
- legge regionale 8.3.1985 n. 17
- legge regionale 25.1.1983 n. 16
- legge regionale 23.2.1982 n. 11
- legge regionale 24.4.1980 n. 27
- legge regionale 28.06.1978 n. 19
- legge regionale 26.5.1975 n. 40

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'articolo 52, che si riporta in quel che segue:

Articolo 52

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Concede la parola al Consigliere Martusciello.

Martusciello, Rappresentante del Gruppo di Forza Italia: Propone che la seduta venga prolungata oltre l'orario di chiusura per consentire al Consiglio di concludere l'approvazione della legge di riforma del trasporto pubblico.

Specchio, Presidente del Gruppo di Rifondazione Comunista: Si dichiara d'accordo.

Presidente Ferraiuolo: Invita il Consigliere Segretario Nolli a provvedere all'appello nominale per la votazione dell'intero disegno di legge recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistema di mobilità della Regione Campania" Reg. Gen. 101.

Nolli, Consigliere Segretario: Chiama l'appello nominale per la votazione del disegno di legge "Riforma del trasporto pubblico e sistema di mobilità della Regione Campania" e comunica l'esito al Presidente.

Presidente Ferraiuolo: Proclama il risultato della votazione:

Presenti: 37;
Assenti: 23;
Votanti: 37;
Favorevoli: 37.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'ordine del giorno di cui al protocollo n. 62 del 13.3.2002. che si riporta in quel che segue:

"Una assistenza sanitaria eguale per tutti i cittadini residenti al Nord, al Centro e al Sud. Il federalismo non può penalizzare i Campani". L'appello dei Consiglieri Regionali della Campania è rivolto al Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi. Scrivono i Consiglieri: L'applicazione del Decreto governativo sui livelli essenziali di assistenza ha spinto l'Ente Regionale della Campania a bloccare l'erogazione gratuita delle prestazioni di riabilitazione. Le attività di medicina fisica e riabilitativa ambulatoriale, come esercizio assistito in acqua, ionoforesi, ginnastica vascolare in acqua, laserterapia, massoterapia, etc., non possono più essere garantite a tutti i cittadini. Molte delle prestazioni totalmente o parzialmente escluse dai Lea, sono rivolte prevalentemente a soggetti anziani o disagiati o che comunque, versano in situazioni di disagio. Nostro compito è salvaguardare i principi della dignità della persona, del bisogno di salute e, soprattutto, dell'equità nell'accesso all'assistenza da parte dei cittadini al fine di evitare disuguaglianze tra le diverse fasce sociali tra i cittadini di differenti regioni. Per tali motivi sollecitiamo un suo intervento nella direzione di rendere possibile deroghe per le zone d'Italia dove le condizioni sociali ed economiche sono precarie.

Il Consiglio approva a maggioranza con il voto contrario dei Consiglieri della Casa delle Libertà.

Presidente Ferraiuolo: Pone in votazione l'ordine del giorno che si riporta in quel che segue:

Premesso che

A sei mesi dall'attacco terroristico del 11 settembre a New York che ha inferto un duro colpo alla pace, alla sicurezza e alla democrazia internazionale, la situazione politica mondiale non ha mostrato quei segnali indispensabili per una ripresa vigorosa del dialogo e della costruzione di una società mondiale regolata dal diritto e da pacifiche relazioni tra gli Stati.

Rilevato che

La solidarietà dimostrata al popolo americano e all'Amministrazione Bush è stata eccezionale ed ha visto per la prima volta uniti i cinque Continenti nel comune sforzo contro il terrorismo e per affermare la legalità internazionale.

Rilevato che

In quest'ottica, già all'indomani dell'11 settembre, il Presidente americano Bush e molti Capi di Stato europei, africani ed asiatici avevano indicato nella situazione meridionale un banco di prova per la nuova e inedita alleanza planetaria con la costituzione di uno stato palestinese indipendente e la fine dell'emergenza sicurezza nei territori israeliani e palestinesi.

Constatato che

Niente di tutto questo si è verificato; anzi sembrano definitivamente interrotte le trattative di pace e la Palestina è precipitata nel baratro della guerra.

Che le parole di pace e di dialogo hanno ceduto il passo ai rumori dei tank israeliani, alle esplosioni dei kamikaze palestinesi e alle urla di dolore e di strazio dei popoli martoriati da troppo. Oggi addirittura, tanto che si è pagato un tributo di sangue da parte di un operatore italiano dell'informazione, ucciso dalle Forze armate israeliane per il solo motivo di voler garantire pluralità dell'informazione su uno scenario di guerra.

L'Assemblea Regionale della Campania ritiene che sia arrivato il momento di una presa di posizione ferma ed efficace affinché cessino le azioni di guerra e le vessazioni verso le popolazioni civili e si torni al più presto al tavolo delle trattative, convinta, tra l'altro che il perdurare della guerra e delle tensioni in medio Oriente allontanino l'obiettivo della costituzione di un'Area di libero scambio e di pacifiche relazioni euromediterranee, asse portante dell'Unione Europea.

L'Assemblea Regionale si appella al Governo italiano affinché si faccia promotore in seno all'Unione Europea di una soluzione pacifica del conflitto israelo - palestinese mediante la convocazione di una Conferenza internazionale, con l'impegno diretto delle nazioni Unite e con il coinvolgimento americano, russo ed europeo. L'Assemblea Regionale chiede il rispetto della legalità internazionale, in particolare l'applicazione delle risoluzioni ONU 242 e 338 che prevedono il ritiro israeliano dai territori palestinesi occupati.

L'Assemblea Regionale ritiene che per la ripresa delle trattative di pace e il rispetto è necessario, altresì, un impegno della comunità internazionale perché Israele non solo tolga il blocco dai territori posti sotto il controllo dell'Autorità palestinese ma che si impegni a non utilizzarlo nel futuro.

L'Assemblea Regionale appoggia la richiesta di invio di una forza di pace di interposizione o di osservazione internazionale per far rispettare la tregua e per proteggere la popolazione civile.

L'Assemblea Regionale ritiene che vada rafforzato l'impegno del nostro Paese e dell'Unione europea per fornire:

a) Un sostegno politico all'OLP e all'Autorità Palestinese per la costituzione del futuro economico dello Stato Palestinese-

b) Un sostegno economico che miri a creare le condizioni per uno sviluppo stabile nei territori occupati posti sotto l'Autorità Palestinese.

In questo quadro l'Assemblea Regionale sostiene le iniziative già intraprese dal Presidente Bassolino ed impegna l'intera Istituzione Regionale, nell'ambito delle proprie prerogative, e nel quadro delle politiche euromediterranee dell'Unione Europea, a seguire l'evoluzione di questo difficile processo di pace, garantendo la più ampia diffusione delle informazioni relative ai bisogni, anche materiali, che da quelle regioni provengono e promuovendo, anche con il concorso delle Autonomie locali, tutte quelle iniziative atte a sostenere la cooperazione tra la nostra Regione e i Territori palestinesi.

Galluppi, Rappresentante del Gruppo Uniti per le Riforme: Dichiaro di votare contro l'ordine del giorno.

Il Consiglio approva a maggioranza con il voto contrario del Consigliere Galluppi.

Presidente Ferraiuolo: Prima di chiudere la seduta, ringrazia tutti i Consiglieri per il lavoro svolto che ha portato al lusinghiero risultato dell'approvazione di tre leggi regionali di particolare importanza. Concede la parola al Vicepresidente Valiante.

Valiante, Vicepresidente della Giunta Regionale: Nell'associarsi alle parole del Presidente Ferraiuolo, auspica che, anche nelle prossime sedute, il Consiglio si possa esprimere in maniera costruttiva nell'interesse dei cittadini della Regione Campania.

Presidente Ferraiuolo: Alle ore 21,09 dichiara terminati i lavori.